

TORNATA DEL 2 MARZO 1855

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE DOTTORE GIOVANNI LANZA.

SOMMARIO. *Atti diversi* — *Seguito della discussione del progetto di legge per la soppressione di comunità religiose* — *Aggiunta di un articolo proposto dal deputato Mellana all'articolo 14, combattuta dal guardasigilli e dal deputato Cavour G.* — *È ritirata* — *Emendamento del deputato Cavour G. all'articolo 15, oppugnato dal ministro di grazia e giustizia* — *Opposizioni del deputato Arnulfo all'articolo 15* — *Parole in difesa del relatore Cadorna C.* — *Osservazioni dei deputati Corsi, Della Motta e Brunet* — *Rigetto dell'emendamento del deputato Brunet ed approvazione dei due primi paragrafi* — *Emendamento del deputato Cavour G. combattuto dal ministro e dal deputato Michelini G. B.* — *Osservazioni del deputato Polto* — *È rigettato* — *Osservazioni del deputato De Viry sul quarto paragrafo e risposte del ministro* — *Emendamento del deputato Agnès* — *Osservazioni del deputato Isola* — *È respinto* — *Emendamento del deputato Michelini G. B. al quinto paragrafo, combattuto dal Ministero ed approvato* — *Si adottano gli articoli 15 e 16* — *Osservazioni del deputato Demaria all'articolo 17 e risposte del ministro* — *Si approvano gli articoli 17, 18 e 19* — *Obbiezioni del deputato Galvagno all'articolo 20 e risposte del ministro e del deputato Mellana* — *Approvazione degli articoli: 20 con emendamento del deputato Demarchi, 21 proposto dal deputato Valerio e 22* — *Aggiunta del deputato Mantelli all'articolo 15, approvata* — *I deputati Costa di Beauregard, Ginet, Musso ed Agnès motivano il loro voto* — *Ragguagli del relatore sulle petizioni* — *Votazione per appello nominale ed approvazione dell'articolo 23* — *Invio al Ministero di una petizione presentata dal deputato Asproni* — *Approvazione per squittinio segreto dell'intero progetto.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. La Camera, non essendo in numero, si procede all'appello nominale.

(*Da questo risultano assenti i seguenti deputati:*)

Agnès — Annoni — Arconati — Astengo — Avigdor — Avondo — Beldi — Benintendi — Bezzi — Biancheri — Blanc — Bolmida — Boyl — Brofferio — Bronzini-Zapelloni — Brunati — Buraggi — Cabella — Cambieri — Campana — Carta — Casanova — Casaretto — Cassinis — Castelli — Cavour C. — Colli — Correnti — Cossato — Crosa — Daziani — Decastro — Delfino — Delitala — Demartinel — Durando — Falqui-Pes — Fara — Ferracciu — Galvagno — Garibaldi — Gastinelli — Gianoglio — Girod — Grixoni — Guglianetti — Jacquier — La Marmora — Malan — Mezzena — Miglietti — Moia — Mongellaz — Monticelli — Naytana — Noita — Pescatore — Petitti — Pernati — Polleri — Polto — Pugioni — Ravina — Riccardi C. — Robecchi — Sanguinetti — Sanna-Sanna — Sappa — Saracco — Sauli — Scano — Scapini — Serra C. — Solaroli — Somis — Sommeiller — Spinola T. — Tecchio — Tola — Torelli — Tuveri — Valerio — Vicari — Vitelli — Zirio.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta ordinaria, ed espone il seguente sunto di petizioni:

8855. 48 abitanti di Lecco;

8856. Ferrero Ponsiglione conte Vincenzo di Borgo d'Alè, quale investito di giurisdizione attivo di una cappellania; invitano la Camera a respingere il progetto di legge sulla soppressione di comunità religiose.

(La Camera, essendo in numero, il processo verbale è approvato.)

PRESIDENTE. Ho l'onore di rammentare alla Camera che domani nella cattedrale di San Giovanni avranno luogo i riti funebri in onore della compianta regina Maria Adelaide, e che gli onorevoli deputati vennero già invitati a volervi intervenire.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA SOPPRESSIONE DI COMUNITÀ RELIGIOSE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge relativo alla soppressione di comunità religiose e di alcuni stabilimenti ecclesiastici.

La discussione rimase all'articolo 15.

MELLANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MELLANA. Si sovrerà la Camera come ieri, nel chiudersi della seduta, obbedendo essa ad un sentimento di generosità, anziché ad un principio di stretta giustizia, accettava l'emendamento proposto dall'onorevole marchese Cavour, mercè il quale si accorderebbe colla presente legge anche la pensione a quei frati i quali, ancorchè non nati nello Stato, nè aventi ivi la cittadinanza, però da 10 anni si trovassero negli stabilimenti religiosi dello Stato che verranno in forza di questa legge soppressi.

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Debbo far osservare al deputato Mellana che, dopo l'articolo 13, nel quale fu innestato l'emendamento del deputato Gustavo Cavour, si è anche votato l'articolo 14. Io faccio quest'avvertenza acciò l'onorevole preopinante veda se sia ancora possibile l'inserire nella legge la proposta che intende di fare.

MELLANA. È possibile perchè io propongo un articolo che può essere collocato dopo il quattordicesimo.

Sebbene io non accetti le argomentazioni messe innanzi

dall'onorevole Di Cavour Gustavo, il quale appoggiava l'atto di generosità, di cui dianzi ho fatto cenno, paragonando questi frati che da 10 anni si trovano nello Stato alla generosa emigrazione italiana, che ci gloriamo di vedere assisa ai nostri focolari, imperocchè non iscorgo nessuna ragione di paragone tra chi per dividere le nostre italiane speranze ed i nostri dolori fu astretto ad esulare dalla sua terra nativa, e quelli che, per avere parteggiato per un pretendente, contro il loro paese, a mo' di esempio in Ispagna, hanno dovuto abbandonare la terra nativa, della quale si erano resi indegni; ciò nulladimeno mi varrò dello stesso suo argomento in appoggio della proposta che io sto per sottoporre alla Camera.

Se noi accordassimo pensioni ad alcuni fra gli emigrati politici, egli è fuori di dubbio che, ove questi abbandonassero lo Stato per ritornare nella loro terra natale, nessuno qui potrebbe plausibilmente sostenere che la pensione accordata dallo Stato fosse ancora mantenuta.

Ora io dico che, stando alla medesima argomentazione, in questo caso è necessario che la Camera, con un articolo addizionale stabilisca che la pensione accordata all'articolo 13 agli stranieri cesserà sempre quando questi stranieri abbandonassero lo Stato.

PRESIDENTE. L'onorevole deputato Mellana propone un articolo che verrebbe dopo il 14, col quale si dichiarerebbe la seguente disposizione:

« Le pensioni accordate agli stranieri, in virtù dell'articolo 13, cesseranno nel caso che i medesimi si allontanassero definitivamente dallo Stato. »

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Io riconosco la convenienza del provvedimento che l'onorevole deputato Mellana vorrebbe introdurre mercè questo emendamento, cioè d'impedire che un monaco straniero, il quale, dopo aver ottenuto dal Governo una pensione, volesse far ritorno in patria, possa ancora riscuotere la pensione. Non sarebbe sicuramente conciliabile cogli'interessi dello Stato il dover pagare una pensione a chi facesse la sua dimora all'estero; ma io credo inutile tal emendamento, avendosi già una disposizione generale che riguarda tutti i pensionati dallo Stato, i quali non possono fermare la loro dimora all'estero senza una speciale autorizzazione del Governo, sotto pena di decadere dal beneficio della pensione.

In forza adunque di tale disposizione legislativa, il Governo potrebbe ognora impedire il temuto inconveniente.

Ed a me pare che sarebbe miglior partito il lasciare tale cosa nei limiti di una mera facoltà pel Governo, anzichè sancire in termini assoluti che la pensione si perda; potendo, per avventura, occorrere che più convenga il permettere che un monaco uscito dal chiostro resti in facoltà di andarsene anzichè obbligarlo a risiedere nello Stato.

Pregherci adunque l'onorevole deputato Mellana a voler ritirare il suo emendamento ed a rimanere contento di questa mia dichiarazione.

MELLANA. Io mi ricordo che il Governo ha presentato una legge per mettere un'imposta su quelli che godono d'una pensione, e che la fruiscono all'estero, anzichè nel paese; quella legge è caduta davanti al Senato, quindi il Ministero, sia quando la presentava come dai fatti posteriori, non ha mai dimostrato che fosse suo intendimento di negare tali permessi di godersi all'estero le pensioni dello Stato.

Nè io posso intendere come da una misura eccezionale fatta da noi in favore di questi frati, che non era richiesta dalla giustizia, dobbiamo poi acconsentire al Governo l'arbitrio di

scegliere se voglia o no valersi di quella misura generale, di cui per lo passato non si è valso mai.

Per mio conto non regge neppure la ragione che ai frati, i quali si allontanassero dal paese, ben volentieri si dovrebbe dare maggior pensione ancora, anzichè ritenerli, perchè pericolosi nel paese.

Io di questi frati, una volta che siano usciti dai loro conventi, e che fruiscono di una pensione dallo Stato, non ne temo la funesta influenza in un paese libero come il nostro; ma li temo ben più quando sieno raccolti all'estero; d'altronde i popoli sono solidari tra di loro pel principio di libertà, ed io non vorrei che coi nostri danari si andasse in altre parti d'Italia ingrossare la falange di questi giannizzeri pontifici in danno dei principii che trionfano nel nostro paese; se saranno tristi, noi qui li sapremo contenere; fuori, avranno agio e stimolo ad agire contro la libertà dei popoli italiani.

Io quindi insisto nel mio emendamento, e credo che questo sia anche giovevole al Governo perchè gli toglierà dei dissidi diplomatici, tutte le volte che non fosse provveduto per legge e che alcuni di questi frati cercassero di andare in altri paesi, e che il Governo loro negasse la pensione; mentre all'opposto, una volta stabilito per legge, il Governo non incontrerebbe difficoltà alcuna.

D'altronde io osservo che questa eccezione non toglie alla regola generale della nostra legislazione. Anch'io conosceva quella norma generale, la quale potrebbe applicarsi anche nei regnicoli, i quali volessero sortire dallo Stato, e che il Governo potrebbe impedirveli, ma questa eccezione fatta in favore degli stranieri, che non è domandata in istretta giustizia, mi pare che debba di preferenza cedere luogo ad una disposizione speciale per loro.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del deputato Mellana è appoggiato.

(È appoggiato.)

La parola spetta al deputato Gustavo di Cavour.

CAVOUR G. Io non posso accettare quello che ha detto di me l'onorevole Mellana, che il mio solo argomento cioè sia stato un esempio. Il mio argomento è stato il sentimento generoso dell'ospitale Piemonte, il quale in tutti i tempi ha usato larga ospitalità a coloro che vi si sono stabiliti cercando riparo alle loro sventure.

Io ho citato, è vero, un esempio recente in cui questo sentimento si è manifestato nobilmente, ma questo non era che un'applicazione del principio generale da me invocato.

Confesso di non aver mai creduto che il gretto municipalismo dell'onorevole deputato di Casale andasse sino ad osteggiare questo principio al punto di cercare a far ritornare la Camera sopra un suo voto; allora, per essere consentaneo, dovrebbe parimente distinguere tra Monferrato e Piemonte, perchè forse ai suoi occhi non siano abbastanza uniti. Io vedo che ben spesso egli difende con molto calore il suo municipio ed osteggia gli altri; ed anche in questa questione mi pare discenda da quella sfera di sentimenti alti e generosi, coi quali si devono trattare le quistioni d'umanità ed ospitalità. Venendo egli a proporre che la Camera revochi il suo voto, non mi pare corrisponda al sentimento che ha ieri dimostrato la Camera.

Per questi motivi io combatto il suo emendamento.

MELLANA. Domando la parola.

Mi è impossibile di tacere davanti alle imparlamentari parole dell'onorevole Gustavo di Cavour.

PRESIDENTE. Non mi sono accorto che egli abbia pronunciato parole imparlamentari, altrimenti lo avrei avvertito.

MELLANA. Certamente non sono di quelle parole imparlamentari nel senso per cui il presidente debba richiamarlo all'ordine, nè io ho ciò domandato; ma faccio giudice la Camera se le parole di gretto municipalismo in luogo così mal appropriato ed in modo così poco delicato profferite, si possa dire linguaggio parlamentariamente urbano. Se non fosse per riguardo della grave e così protratta discussione nella quale versiamo, saprei bene e condegnamente rispondere al deputato Gustavo di Cavour.

Ma tutt'altra volta che esso mi condurrà su questo terreno gli dimostrerò quale sia più municipale di noi. Io, quando difendo un municipio o combatto l'altro, obbedisco al principio di fare il debito mio, cioè di badare agl'interessi nazionali prima che agl'interessi particolari. So quanto sia grave tante volte il dover parlare contro gl'interessi di qualche municipio o provincia; so che questo eccita delle animadversioni, e se, mio malgrado, debbo osteggiare alcuno si è per obbedire al dovere di deputato. La facile popolarità di accattivarsi tutti facendosi difensori delle pretese di tutti, non so nè voglio ambirla. Io non faccio distinzione poi tra municipio e municipio, e sempre quando li ho creduti contrari agl'interessi del paese, ho sacrificato quelli del municipio che qui mi ha inviato perchè questo era il debito mio, perchè questo è il volere stesso degli illuminati e liberali elettori che qui mi hanno inviato.

Nè d'altronde io comprendo come potesse qui trovar luogo quella digressione; è un principio generale adottato, è per regola generale attribuita al potere stesso la facoltà di determinare se a questi pensionati voglia o no concedere di allontanarsi dal paese; qui, siccome era un'eccezione quella che veniva fatta nell'emendamento del deputato Cavour, quella cioè di assentire la pensione anche a questi stranieri, credo che, senza mancare ad alcun principio, neppure di generosità, poteva e doveva fare questa proposta. E questa proposta io la credo consona a tutti i principii, anche a quelli di generosità, perchè la generosità non si può portare al punto da sacrificare gl'interessi nazionali.

CAVOUR G. Non risponderò alle cose personali, ma dico che io non considererò mai come straniera una persona che per dieci anni ha vissuto nel nostro paese, si è regolata in modo onorato, ed ha reso molti servizi ai nostri concittadini; dopo dieci anni, lo ripeto, io ritengo questa persona come mio concittadino. Questo è un mio modo di sentire che esprimo di cui mi glorio, ma che ora non voglio discutere.

Chi non capisce questo sentimento, lo compatisco. (*Mormorio*)

PRESIDENTE. Pongo ai voti...

CADORNA C., relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor relatore.

CADORNA C., relatore. La Commissione ora non si troverebbe in sufficiente numero per emettere il suo voto, e perchè io possa riferirlo, massime per una proposta che viene da un suo membro; dirò però che alcuni membri della medesima, fra i quali io sono, se non credono di potersi accostare all'emendamento dell'onorevole Mellana non è per le ragioni addotte dall'onorevole Gustavo di Cavour, ma sibbene perchè credono che non sia conveniente, e neppure confacente allo scopo di questa legge l'impedire che i membri delle corporazioni monastiche usciti dai conventi possano andare all'estero. Per verità la mia opinione personale è che non vedrei mal volentieri che coloro che usciranno dai conventi avessero la libera facoltà di uscire dallo Stato.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo d'aggiunta proposto dal deputato Mellana. Lo rileggo...

MELLANA. Siccome, ove fosse respinto l'articolo da me proposto, e ciò potrebb'essere dopo le parole dell'onorevole Cadorna, potrebbero in qualche modo infirmarsi le ragioni date dall'onorevole guardasigilli, cioè che egli si ritiene autorizzato dalla legge attuale a denegare questa pensione nei casi che lo crederà opportuno, perciò, onde non infirmare con questa votazione il principio della patria giurisprudenza, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Avendolo ritirato, passeremo all'articolo 15:

« Per meglio e più efficacemente provvedere agli usi ecclesiastici indicati nella presente legge, è imposta sugli enti e corpi morali in appresso designati una quota di annuo concorso, nei modi e nelle proporzioni seguenti:

« a) Abbazie, benefizi canonicali e semplici, sacristie, opere di esercizi spirituali, santuari e qualunque altro beneficio o stabilimento di natura ecclesiastica non compreso nelle seguenti lettere, sopra il reddito di qualunque specie o provenienza, eccedente le lire 1000 in ragione del 5 per 0/10 sino alle lire 5000; in ragione del 12 per 0/10 dalle 5000 sino alle lire 10,000, e finalmente in ragione del 20 per 0/10 sopra ogni reddito maggiore;

« b) Benefizi parrocchiali, nella stessa proporzione, partendo però soltanto dal reddito eccedente le lire 2000;

« c) Seminari e convitti ecclesiastici e fabbricerie sopra il reddito eccedente le lire 10,000 sino alle 15,000 in ragione del 5 per 0/10; dalle lire 15,000 sino alle 25,000 in ragione del 10 per 0/10, e finalmente in ragione del 15 per 0/10 per ogni reddito maggiore;

« d) Arcivescovadi e vescovadi in ragione del terzo del reddito sopra la somma eccedente le lire 18,000 quanto ai primi e le lire 12,000 rispetto agli altri. »

Sopra quest'articolo furono proposti alcuni emendamenti. Uno è del deputato Gustavo di Cavour, il quale alla lettera b, dopo le parole *benefizi parrocchiali*, vorrebbe che si mettessero le seguenti: *ed altri che si danno al concorso nelle chiese cattedrali*.

Fu pure proposta un'aggiunta allo stesso articolo dal deputato Michelini, la quale consiste nelle seguenti parole:

« Ed in ragione della metà sopra la somma eccedente le lire 30,000 quanto ai primi, e le lire 20,000 rispetto agli altri. »

Quest'aggiunta verrebbe subito dopo l'articolo 15, oppure vuole che sia collocata dopo il secondo alinea?

MICHELINI G. B. Dovrebbe essere posta dopo l'alinea d.

PRESIDENTE. Dunque dev'essere posta in fine dell'articolo, come faciente parte dell'ultimo alinea.

Il relatore ha la parola.

CADORNA C., relatore. La Commissione aveva già proposto di aggiungere all'articolo 6, e la Camera ha adottato, alla parola *rendita* le seguenti *rendita netta*: per le stesse ragioni, e perchè la Commissione ed il Ministero sono partiti da questa base, propone la stessa aggiunta a quest'articolo. Ben inteso però che la *rendita netta* non importa la deduzione del valore dei pesi, che lo stesso beneficiario debba adempiere, ma unicamente dei pesi e dei debiti che gravitano sulla dote del beneficio.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Credo che s'intenda *netta* da ogni peso reale perchè, se si trattasse solamente di un servizio personale, che dovesse prestare il beneficiario, non bisogna tenergliene conto. Dico questo perchè, nell'occasione che si è dovuto riconoscere quali erano i redditi delle parrocchie, molti parroci calcolavano la celebrazione di messe e di altri pesi simili. Ora questi pesi non debbono essere dedotti,

CADORNA C., *relatore*. Appunto per ciò io aveva dichiarato che nei pesi da dedursi non si avevano a comprendere quelli che si dovevano soddisfare personalmente dal beneficiario. E con ciò io era già d'accordo coll'onorevole signor ministro.

DELLA MOTTA. Domando la parola per una spiegazione su questo punto.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DELLA MOTTA. Io intendeva appunto di domandare una spiegazione per i casi in cui una medesima rendita produce duplicazioni. Accade spesso che un beneficiato è gravato di una pensione a profitto di un altro beneficiato: questo succede, per esempio, in certi vescovadi, alcuni dei quali contribuiscono una pensione considerevole, od un'annualità perpetua ad altri vescovadi o ad altre istituzioni e stabilimenti, i quali portano poi questa pensione nella loro rendita. Altre simili duplicazioni si verificano nelle decime. Alcune volte un beneficiato percepisce le decime, ma deve poi darne una parte ai parroci locali. Ora io domando se si terrà conto di queste duplicazioni, cioè se si dedurranno questi carichi per calcolare il reddito netto, poichè del resto la stessa sostanza, figurando due volte come attiva, darebbe luogo a doppio carico nell'applicazione della legge.

BATAZZI, *ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno*. Mi pare che le date spiegazioni rispondano abbastanza all'interpellanza dell'onorevole deputato Della Motta: dal momento che si è detto che la rendita s'intende netta da ogni peso, a meno che il peso non sia personale, egli è certo che, se il beneficiato trovasi gravato di una pensione, questa, nel valutare l'attivo del beneficio, dev'essere detratta. La cosa è evidente.

PRESIDENTE. Il deputato Arnulfo ha la parola.

ARNULFO. Io non posso accettare l'articolo 15 di questa legge, o si consideri che contenga un'imposta, ovvero si riguardi dirette a stabilire un più equo riparto dei beni ecclesiastici. Non posso ammetterlo se contiene la creazione di un tributo, in quanto che sarebbe una vera imposta sulla rendita ed avrebbe il carattere gradualmente progressivo; imposta non ammessa dallo Statuto nè dalle altre leggi dello Stato, inquantochè sinora si riconobbe l'impossibilità e l'ingiustizia d'imporre una tassa sulla rendita, e vieta lo Statuto d'imporre una tassa, la quale non sia rigorosamente proporzionale, ma sia invece progressiva.

Considerato perciò l'articolo come diretto a prelevare una imposta, io lo credo contrario al disposto dello Statuto e delle altre leggi vigenti; quando vogliasi e si possa stabilire un'imposta sulla rendita, devesi estenderla ai beni di tutti i cittadini, e non ad una parte sola, e dev'essere proporzionale.

Considerato poi il contenuto nell'articolo, come diretto ad un più equo riparto dei beni ecclesiastici, io credo che questo riparto non possa legalmente farsi, se si parla della proprietà, in quanto che i beni degli enti morali indicati in quest'articolo costituiscono altrettanti patrimoni, come sono quelli dei singoli cittadini. Diffatti derivano dalle stesse fonti, hanno per origine donazioni, acquisti od eredità; in una parola, sono agglomerazioni di beni fatte all'ombra di leggi che permettevano di farle come ai privati. Non può quindi avere luogo un riparto qualsiasi per opera del potere civile di tali patrimoni, come non lo può fare per quello dei singoli cittadini.

Ma mi si osserverà che lo scopo di questa legge non è di fare un diverso riparto della proprietà tra gli enti morali, prendendone agli uni e dandone ad altri; ma che non si fa

che un diverso riparto del reddito fra gli uni e gli altri, fermo il diritto di proprietà a favore di quelli, dai quali si vuol detrarre una parte del reddito.

A ciò osservo che questa ripartizione di redditi è più pregiudiziale, ma non più lecita nè più giusta di quello che sarebbe la ripartizione della proprietà degli stessi beni. È più pregiudiziale, poichè, se si scorporasse una parte della dote di alcuni enti per aggiungerla ad altri enti, costoro sopporterebbero tutte le conseguenze che sopportano i possessori; proprietari, per contrario, detraendosi un certo determinato reddito agli enti di cui in quest'articolo, la condizione loro è peggiorata, poichè essi sopporteranno tutte le imposte, le fallanze dei raccolti e tutte le conseguenze che derivano dal possesso della proprietà, e saranno sempre obbligati di pagare un reddito determinato alla Cassa ecclesiastica per profittare ad altri corpi morali, anche quando non avessero reddito alcuno; motivo per cui il ripartire il reddito è peggiore d'assai che ripartire la dote, il patrimonio dei corpi morali di cui nell'articolo.

Io quindi ne conchiudo che, col far un riparto dei redditi, non si giustifica meglio il diritto che se si ripartissero le proprietà, le doti, il patrimonio dei corpi od enti morali. Ne conchiudo che, fintantochè sussistono, debbono essere rispettati e redditi e proprietà come quelle di tutti i cittadini, dei privati.

Se sopprimerete i corpi morali, ne nasceranno le conseguenze legali che debbono dalla soppressione derivare; ma, finchè sussistono, i loro patrimoni sono e devono essere protetti dalla legge civile, protetti dallo Statuto nè più nè meno che tutti gli altri patrimoni.

Delle due una, o soppressione, ovvero niuna quota di contributo, niuna imposta, niun altro gravame, sotto qualsiasi nome, oltre quelli che s'impongono agli altri cittadini; niun riparto nè di reddito nè di proprietà.

Io dissi: sopprimete; ma non ammetto con ciò illimitato questo diritto, specialmente per quanto concerne e parrocchie e vescovadi, chiese e seminari ed altri simili istituti religiosi, in quanto che a loro riguardo invocherò a mia volta l'opinione di monsignor D'Affre, il quale distingue fra quegli enti che sono indispensabili pel culto, per la religione, e quelli che sono utili sì, ma non necessari; ai primi riconosce il diritto di possedere, il diritto di proprietà, ai secondi un diritto di proprietà, diremo, revocabile dalla potestà civile, diritto questo che non ammette relativamente ai primi, cioè parrocchie, vescovadi, seminari, chiese e simili.

Mi si dirà, all'appoggio della relazione della Commissione, che il legislatore può sopprimere questi enti, e che, potendoli sopprimere, fa loro la grazia di contentarsi di una parte dei redditi, di modificarne l'esistenza diminuendo una parte dei loro redditi per darla ad altri, evitando di chiamare tale diminuzione non proporzionale imposta progressiva.

Io sono ben lungi dall'ammettere i principii svolti nella relazione suddetta al riguardo; ma, quando anche il potere civile avesse il diritto di sopprimere e parrocchie e vescovadi e simili, io dirò sempre: sopprimete, ma, fintantochè gli enti sussistono, è impossibile di ammettere un sistema d'imposta, una quota di contributo, col nome di più equo riparto, che non sia comune a tutto il rimanente dei cittadini; ma il legislatore, si dice, può quello che vuole. È verissimo, nulla di più vero che, se una legge si fa, bisogna eseguirla; ma io dico che il legislatore deve volere ciò che è giusto, ciò che nei limiti della giustizia e dell'equità può farsi. Ciò posto, io penso che non possa il legislatore volere la soppressione e di parrocchie e di vescovadi e di seminari e di tanti altri isti-

tuti i quali sono indispensabili pel culto, per la religione. Ma non deve ciò far anche per altre ragioni, poichè già dissi, ed è fuori di controversia, che i loro patrimoni sono l'agglomerazione di eredità, di legati, di donazioni, di risparmi, come lo sono gli altri beni dei cittadini, e che, se coloro i quali diedero questi beni hanno loro impresso un uso di beneficenza o diretto al servizio del culto, oppure ad altri pii usi, o bisognerà rinunciare all'esecuzione dei contratti e delle disposizioni testamentarie per tutti, e bisogna rispettarle anche in quanto riflettono le disposizioni relative agli enti suddetti.

CADORNA C., relatore. Domando la parola.

ARNULFO. E qui mi piace di riconoscere, per quanto me ne consta, che gli ecclesiastici ed altri enti morali danno ai redditi dei loro beni la destinazione prescritta, salvo alcune rarissime eccezioni, delle quali non occorre tenere conto, e qui giova ricordare che e parroci e vescovi si mostrano sempre pronti a soccorrere nell'infortunio, e vediamo nelle gravi calamità ricorrersi, e non inutilmente, a costoro per sussidi; vediamo il parroco continuamente essere quegli che viene al soccorso del povero e dell'infermo, laddove o non esiste congregazione di carità, o, esistendo, è insufficiente, e lo vediamo porgere soccorsi e morali e materiali, anche quando un incurabile non trova più chi lo assista, chi possa soccorrerlo.

Ora dunque, io dico, non deve la legge volere nè la soppressione di parrocchie, vescovadi e simili istituti, nè l'appropriazione di tutte o parte delle loro rendite sotto il titolo di un migliore riparto per darne ad altre località, le quali non furono certo contemplate da coloro i quali i beni assegnarono; per la stessa ragione che, io credo, non si potrebbe fare, nè si farebbe bene qualora si prescrivesse che la congregazione di carità di un dato luogo, per effetto di un più equo riparto, debba dare parte dei suoi redditi ad altre congregazioni di carità, un ospedale ad altro ospedale, e così di seguito.

Perciò io credo che non si debba togliere alle parrocchie ciò che, secondo alcuni, è superfluo, perchè allora i redditi avrebbero una destinazione affatto contraria all'intenzione di chi li diede, perchè superfluo non esiste, e può considerarsi quel che supera il necessario per vivere una specie di cassa per i poveri di ogni località, di ogni comune o provincia.

Vi ha però chi disse che altro non si fa con quest'articolo se non che rendere obbligatorio per legge agli ecclesiastici ciò che i canoni già loro prescrivono di fare. Ma io osserverò che l'adempiere al prescritto dei canoni è un dovere per gli investiti dei benefici, è un obbligo coscienzioso, ma non uno di quei doveri che possono tradursi in legge civile obbligatoria; per conseguenza questa ragione non giova. Io desidero che gli investiti di qualsiasi reddito ecclesiastico adempiano ai loro doveri, ed a me consta che vi adempiono, ma non posso riconoscere che vi possano essere astretti dal potere.

Ma l'onorevole ministro delle finanze, in una delle precedenti tornate, pronunziava le seguenti parole, dalle quali più ampiamente si riconosce quale sia il principio su cui riposa la disposizione di questo articolo; si conosce come s'intenda giustificare il più equo riparto:

« Le rendite dei benefici sono, a mio credere, un compenso che la società (quella religiosa, se si vuole) concede a determinati individui per servizi da essi prestati; ed io credo che esprimendo una tal opinione, non contravvegno all'intenzione dei fondatori dei benefici, giacchè non potrei mai concepire che qualcuno abbia mai voluto conferire ad un beneficio una somma di gran lunga maggiore di quella che si richiede per

compensare generosamente, se si vuole, l'opera del beneficiario. »

Io ammetto che un motivo impellente per coloro i quali crearono benefici e fecero largizioni alla chiesa, seminari e simili, sia stato l'adempimento di pesi, il servizio da prestarsi, ma la misura del corrispettivo non la lasciarono in arbitrio dell'autorità civile. Essi assegnarono a quei servizi all'adempimento dei pesi quel compenso che hanno creduto conveniente, nello stesso modo che un qualunque privato fa un legato e gli impone un peso più o meno sopportabile, più o meno grave: ma da questa circostanza se ne potrà forse inferire un diritto all'autorità civile di venire modificando quella disposizione per renderla a suo modo più proporzionata all'importanza dei pesi che furono imposti, dando ad altri una parte della rendita? Non lo credo.

Più sotto soggiunge il ministro: « Se ciò è vero io penso che il potere civile abbia diritto di meglio proporzionare la rendita del beneficio col servizio reso dal beneficiario, massime poi quando questa misura ha per iscopo di retribuire altri beneficiati che non riscuotono dalle rendite attribuite ai loro benefici una somma bastevole per la propria sussistenza. »

Dunque, o signori, se, come credo di averlo dimostrato, non si tratta di un'imposta, ma di una riduzione di compensi, stimo che non mi si possa apporre di esser in contraddizione con me stesso se ho combattuto altra volta l'imposta progressiva applicata alle proprietà private e sostengo ora una progressiva diminuzione dei troppo larghi compensi di cui sono investiti alcuni beneficiati.

Godo che il signor ministro sia fermo nel principio di non ammettere il sistema d'imposta progressiva, ma parmi non sia d'accordo con sè stesso quando ammette che debbasi far una *diminuzione progressiva* dei redditi di cui parliamo, o col nome d'imposta o con altro titolo; se progressivamente si diminuisce, la conseguenza è la stessa.

L'imposta altro non è salvo una diminuzione di reddito. Se quindi non ha il potere civile diritto di rendersi distributore dei beni o dei redditi ecclesiastici, io dico: con qual ragione si potrà sostenere che l'articolo 15 possa esercitare un tale ufficio? Ma sarebbe poi tanto più inammissibile quell'articolo ed il sistema spiegato dal signor ministro delle finanze a fronte delle persone che attualmente sono legalmente investite dei benefici. E, per dimostrarlo, io non avrò che a ricorrere alle parole dette nella tornata dell'altro ieri dall'onorevole ministro guardasigilli, il quale così si esprimeva: « Ma vi ha di più. Si vorrebbero per tal modo (egli rispondeva riguardo all'emendamento del deputato Valerio, il quale voleva che i redditi dei vescovi fossero ridotti a 12, quelli degli arcivescovi a 18,000 lire annue, ed il soprappiù fosse applicato in altri usi), si vorrebbero per tal modo privare i vescovi e gli arcivescovi, che sono attualmente in ufficio, del loro reddito. Ed io credo che ciò non si potrebbe commettere senza ingiustizia perchè, avendosi dal vescovo o dall'arcivescovo annesso al suo titolo un beneficio che gli assicura una data rendita, non si potrebbe, senza ledere il diritto acquistato, ridurre la stessa rendita ad una minore somma. »

Ora, io domando, adottando l'articolo 15, innegabilmente si riduce ad una minore somma, ed anche considerevolmente il reddito dei vescovi, degli arcivescovi e dei parroci. Come dunque non siano lesi i diritti acquistati io non lo so comprendere.

Ciò facendosi, non si creerà un'imposta, come dice il ministro delle finanze, ma sostanzialmente si fa una diminuzione di reddito progressiva. Si riconosce che i vescovi ed arcive-

scovi ed altri beneficiati hanno un diritto acquistato, e che ai loro redditi non può toccarsi, e tuttavia si voglia adottare l'articolo 15.

Ciò in punto di diritto, ma in punto di fatto io credo altresì che il fissare con giustizia la quota, quando si ammettesse la massima, sia cosa sommamente difficile e che non vi si riesce colle disposizioni contenute in questa legge.

E per vero, in primo luogo, è progressiva, epperò ingiusta, inammissibile; in secondo luogo non è tale che assicuri i risultati i quali si accennano nella legge.

Diffatti, per attuare quest'imposta, si vuole prendere per base la legge del 25 maggio 1851, che porta un'imposta del 4 per 100 sulla rendita delle manimorte; questa legge non ammette deduzione alcuna di debiti. Io comprendo che quando si trattava di un'imposta, la quale teneva luogo d'imposte (non della natura di quelle di cui ora parliamo) quali sono quelle di successione, insinuazione, ecc., la quale non corrispondeva che al 4 per 100 della rendita, si potesse ammettere che non si deducessero i debiti perchè riesce quasi impossibile il tenere aperti conti correnti con tutti i corpi morali per sapere annualmente qual sia il preciso ammontare del patrimonio. Ma ora non si tratta del 4 per 100, si tratta di un'imposta che grava del 10, del 15, va fino al 20 per 100, ed in certi casi al terzo dell'eccedente di una determinata somma. Ma se tutti gli enti morali avessero nella stessa proporzione dei loro patrimoni una quantità di debiti e pesi corrispondente, il risultato sarebbe quello che si propone l'articolo, cioè, salvo sempre l'inconveniente della progressività, si otterrebbe di ridurre le rendite rispettive delle quote prestabilite; ma, siccome vi è una grandissima differenza fra gli uni e gli altri patrimoni, fra enti ed enti, fra benefici e benefici relativamente ai debiti ed ai pesi, la conseguenza sarà affatto diversa; si crederà che un parroco rimanga con duemila lire di rendita, e rimarrà con molto meno; si crederà che un altro rimanga con meno e rimarrà con più, in quanto che, ripeto, se non vi è un'eguale proporzione di passività, è impossibile che i risultati siano eguali...

CADORNA C., relatore. Abbiamo detto: *rendita netta*.

ARNULFO. Mi si fa l'osservazione che si è proposta ora una modificazione dicendosi imposta la *rendita netta*; ma ciò non sarebbe coerente all'articolo 16; quindi bisognerebbe modificarlo, il che finora non si fece, ed ivi si accenna, come a base, alla suddetta legge del 1851.

Ma quando pure si vogliano dedurre le passività, non i pesi inerenti all'ufficio, vi saranno tuttavia ineguaglianze, poichè non si sa se si vorranno dedurre i soli debiti ipotecari, su di che non abbiamo ancora avute spiegazioni, oppure anche i debiti risultanti da scritture private, se si vorrà che abbiano o no la data certa, cose tutte che possono necessariamente stabilire un'ineguaglianza nei patrimoni quale ebbi l'onore di accennare.

Anzi dirò di più: se si deducono i soli debiti ipotecari, può questa disuguaglianza manifestarsi considerevolmente maggiore e molto casuale, perchè chi ha stipulato in buona fede si sarà contentato di un titolo privato non avente data certa; il debito sussiste tuttavia a carico del provvisto, eppure non vi avrà deduzione; chi poi per qualunque causa avrà stipulato con un atto autentico regolare, sarà in migliore condizione, e costui potrebb'essere più facoltoso in confronto dell'altro. D'altronde, ripeto, quanto agli altri pesi vi è una sproporzione inevitabile; è impossibile sostenere che tutti sono gravati di pesi eguali, quindi ineguaglianza nell'applicazione delle quote dei contributi.

Per conseguenza io credo che il disposto di quest'articolo

non sia ammissibile, o si consideri come un'imposta, o si consideri come mezzo di un più equo riparto dei beni ossia dei redditi ecclesiastici.

Io faccio voti, anzi, se ne avessi il diritto, inviterei il clero a fare spontaneo dei sacrifici; io, se ne avessi il diritto, invocherei le circostanze del paese, onde persuaderlo di fare sacrifici, libere e spontanee offerte; ma, se ciò non può avere luogo, e me ne duole, io credo che per niun titolo si possa approvare l'articolo 15, massime nei termini coi quali è formulato, e quindi lo respingerò col mio voto.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore della Commissione ha la parola.

CADORNA C., relatore. Dichiaro innanzitutto alla Camera che non intendo di seguire l'onorevole oratore nella via in cui è entrato, cioè non intendo rientrare nella discussione generale. I principii che ha invocati l'onorevole preopinante sono quelli che la Commissione e molti altri membri che votano con essa hanno già combattuto lungamente nella discussione generale. Quindi io mi farò unicamente ad opporre i risultati delle dimostrazioni date ai principii che l'onorevole Arnulfo ha invocati.

Innanzitutto dirò che la tassa della quale ora parliamo non è un'imposta, e che conseguentemente non sono applicabili a questa ritenzione le regole ed i principii che, rispetto alle imposte, sono sanciti dallo Statuto. In questo caso si toglie ad un beneficiario una parte del reddito e se ne fa una delegazione ad altre persone ecclesiastiche; quindi ciò non ha nulla di comune colle tasse, ed i principii dello Statuto relativi alle imposte non sono punto applicabili alla presente questione.

Dico poi che non sussiste il principio che ha addotto l'onorevole Arnulfo per provare l'ingiustizia di questa tassa. Egli disse che finora l'ente morale sussiste, deve considerarsi come un individuo. Anche qui non ho che a richiamare le dimostrazioni già lungamente date per chiarire che i diritti degli individui non hanno nulla di comune con quelli delle manimorte, e che gli uni e gli altri hanno origine da principii diversi e sono regolati da diverse massime. Ho altresì dimostrato che la potestà civile ha il potere, non solo di scemare queste rendite, ma di uccidere, se così lice esprimersi, lo stesso ente morale. Ciò è comprovato anche dal Codice civile, che io invoco solo per chiarire che non ci scostiamo dalla legislazione attuale, la quale stabilisce nell'articolo 25 che le chiese, i comuni, i pubblici stabilimenti, le società autorizzate dal Re ed altri corpi morali si considerano come altrettante persone, e godono dei diritti civili sotto le modificazioni determinate dalle leggi.

Dunque è evidente che la legge la quale può dire ad una personalità civile: voi cesserete di esistere; può dire: voi continuerete ad esistere, ma sotto determinate condizioni.

Quindi non sussiste il paragone testè accennato, e non reggono le illazioni fatte dall'onorevole deputato Arnulfo.

Egli soggiunse pure che noi applichiamo il principio della progressività.

Nulla dirò rispetto alla progressività dell'imposta di cui si vuole accusare questa legge, perchè ho già dimostrato che qui non si tratta di un'imposta. Non vi ha poi neppure vera progressività, neppure nella ritenzione sulla rendita, perchè questa progressività non è stabilita che sulla differenza fra le somme inferiori della rendita e le maggiori con certi determinati gradi. Onde è che, di mano in mano che si accresce la rendita, l'aumento della tassa non colpisce che questo aumento; onde è che si conserva sempre una parte del capitale la quale non è soggetta che alla tassa minore. In altri termini

la tassa è graduale, ma non progressiva. Perciò non sussiste l'allegazione che questa ritenzione sulle rendite sia progressiva nel senso con cui questa parola indica una cosa riprovevole civilmente e politicamente ed economicamente.

Credo poi che le cose dette e dal relatore e dall'onorevole guardasigilli intorno alla natura della rendita sulla quale deve ricadere la ritenzione di cui parliamo siano sufficienti per ribattere le altre osservazioni che l'onorevole Arnulfo ha fatte.

Dal punto che si dice che la tassa deve ricadere sopra la rendita netta, cioè dedotti tutti i pesi (tranne i di lui servizi personali, cioè quelli che il beneficiario stesso deve soddisfare), è evidente che ogni sorta di peso deve essere in queste parole compreso. Io so benissimo che si possono immaginare non solo cento, ma mille casi di dubbi, i quali possono presentarsi alla decisione dei tribunali. Ma faccio osservare alla Camera che, se si entrasse in questo sistema di discussione ad ogni volta che si propone una legge, sarebbe molto difficile che si potesse votare una legge all'anno; ed io assicuro la Camera che, per qualunque legge, potrei proporle tanti casi pratici di giurisprudenza e tanti dubbi che possono nascere nell'applicazione della medesima, da trattenerla per un anno intero. Quando la legge ha formolato nettamente il principio che vuole stabilire, sarebbe esorbitante ed impossibile il pretendere che essa risolvesse anticipatamente ed espressamente tutti i dubbi possibili della sua applicazione. Ora, il principio dichiarato dalla Commissione, che è tassabile soltanto la rendita netta, esclude ogni dubbio dall'onorevole Arnulfo esternato, e comprende tutti i casi possibili.

Del resto faccio osservare che con ciò non si fa altro che applicare quanto è prescritto anche dai canoni della Chiesa, come è stato riconosciuto dallo stesso onorevole Arnulfo.

Se non che egli ha detto che l'obbligazione morale degli ecclesiastici di sovvenire gli altri ecclesiastici poveri non può essere resa obbligatoria con una sanzione civile.

Egli veramente non ha data veruna ragione di questa sua allegazione, epperò io potrei rispondergli che la legge civile può farlo.

Ma soggiungerò che la legge civile in questo caso, oltre all'autorità che le compete di provvedere da sé in queste materie temporali, non fa altro che applicare disposizioni civili già esistenti.

Si è già detto nelle tornate precedenti, e si è dimostrato che il diritto canonico negli Stati civili non può, rispetto alle cose temporali, avere efficacia che come legge civile, cioè in quanto che la legge civile lo abbia adottato.

Se dunque mandiamo ad eseguire una disposizione del diritto canonico nelle materie temporali, ad altro non provvediamo che all'esecuzione di una disposizione che esiste già nello Stato in forza del potere civile, e che può con nuova legge civile essere sancita. Da ciò si fa evidente che siamo, non solo in materia di nostra pienissima competenza, ma che ora sanciamo una disposizione del diritto canonico, la quale, versando in materia temporale, può rendersi obbligatoria anche dalla legge civile.

Queste cose mi paiono sufficienti a distruggere tutte le allegazioni dell'onorevole Arnulfo.

PRESIDENTE. Se non vi ha più osservazione sull'articolo 15, io ne pongo ai voti i due primi paragrafi, poichè gli emendamenti concernono i paragrafi successivi.

CORSI. Domando la parola.

Vorrei domandare una semplice spiegazione al signor ministro di grazia e giustizia. In questo articolo, alla lettera a, è rinchiusa la parola *santuari*; non credo che nell'elenco

che ci è stato distribuito riguardo alle proprietà dei corpi ed enti morali, sia stata contemplata la categoria dei santuari, quanti e quali siano e quanto essi possiedono; osserverò però che fra i santuari ve ne sono alcuni che sono governati da un'amministrazione laicale come opera pia. Per conseguenza, se questa tassa venisse applicata ai santuari, si metterebbe la mano sulle opere pie, leccchè sarebbe in contraddizione con quanto ha dichiarato ripetutamente l'onorevole ministro di grazia e giustizia a questo riguardo; imperocchè ci disse che non voleva per nulla toccare alle opere pie; io so precisamente che fra i santuari ve ne sono alcuni i quali sono soltanto governati da un'amministrazione pia per di cui mezzo si governa un albergo di poveri, i cui proventi e redditi sono tutti impiegati nella manutenzione di orfani, vecchi od infermi.

Io vorrei sapere se l'onorevole ministro o la Commissione intendano che questi santuari debbano concorrere a pagare un'imposta così grave come è quella del 15 o del 20 per cento, come è quella che ora si propone, e che per altra parte sarebbe in aperta contraddizione colla dichiarazione stessa del Ministero.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Quanto ai redditi dei santuari che trovansi nello Stato, l'onorevole deputato Corsi può ricavarne la somma dalla pianta delle rendite dei beni ecclesiastici, stata distribuita alla Camera, ascendenti alla complessiva somma di 159,000 lire.

Quanto poi alle chiestami spiegazione, e se sotto il nome di santuari si comprendano anche i convitti, io rispondo che, se trattasi di un santuario a cui sia aggregata un'opera pia, questa certamente non può essere considerata come parte del santuario, e viene perciò calcolata la sola parte del reddito che non sia destinata al soccorso dei poveri; nè avvi perciò mestieri di modificare la legge. La legge dice *santuari*. Or bene, se coi redditi di un santuario si mantiene uno stabilimento estraneo e si provvede alle necessità del medesimo, questo sarà un peso da detrarsi all'effetto di stabilire quale sia il vero reddito del santuario soggetto alla tassa.

DELLA MOTTA. Io farò osservare che fra questi santuari bisognerebbe, nel sistema della legge, prima di tutto vedere quali siano considerati come ecclesiastici e quali no.

Ve ne hanno molti che sono amministrati da opere pie, e se sono quindi stabilimenti laicali, non so come si vogliano introdurre nelle categorie di questa legge e soprattassa.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. L'insieme del progetto e le singole sue disposizioni dimostrano apertamente che trattasi soltanto degli enti ecclesiastici: perciò, essendovi un altro stabilimento che abbia il nome di santuario, e non abbia tuttavia il carattere ecclesiastico, è manifesto che non può essere colpito dalle disposizioni di questa legge; e questo io lo dico nell'interesse delle finanze, perchè, siccome tutta la somma che si verrà a riscuotere non è destinata a beneficio dello Stato, ma bensì ad usi ecclesiastici, lo Stato ha tutto l'interesse di impedire che, ove non si tratti di uno stabilimento ecclesiastico, i suoi beni vengano impiegati in usi ecclesiastici. Qui non si parla che di stabilimenti veramente ecclesiastici, e la Camera può essere persuasa che uno stabilimento, quantunque abbia la denominazione di santuario, purchè non abbia un carattere veramente ecclesiastico, non rimarrà colpito dalla tassa.

CADORNA C., relatore. Domando la parola.

Prego l'onorevole preopinante di porre mente al primo alinea, segnato colla lettera A, il quale dice: « Abbazie, be-

nefici canonicali e semplici, sacristie, opere di esercizi spirituali, santuari e qualunque altro beneficio o stabilimento di natura ecclesiastica. » Dunque è evidente che la legge non comprende nelle sue disposizioni che gli stabilimenti di natura ecclesiastica, e la risoluzione del dubbio sta nel testo stesso della legge, che rende impossibile il dubbio sollevato.

BRUNET. Domando la parola.

Dalle osservazioni fatte dal signor ministro e dal signor relatore nasce evidentemente un dubbio circa il senso delle parole *santuari, sacristie e fabbricerie*.

Pare conveniente il definirle dapprima, o quanto meno farsi un'idea precisa di ciò che s'intende per fabbricerie e santuari...

Voce. Non vi sono i santuari.

BRUNET. Scusi, vi sono.

Benchè la parola *fabbricerie* non si trovi poi compresa in questo paragrafo, ma nel seguente, prego la Camera a concedermi di parlarne cumulativamente, mentre sino a un certo punto possono aversi come istituzioni di eguale carattere.

Trattandosi di imporre un onere, pare opportuno il farsi un concetto esatto di ciò che s'intenda colla denominazione di *sacristie, santuari e fabbricerie*, ed esaminare se realmente il loro scopo, la loro tendenza sieno tali da giustificare l'onerosa imposizione cui si vogliono assoggettare.

Quanto al definire in che consistano queste istituzioni, non scenderò a particolari, ed accennerò solo come il principio generale del loro ordinamento consista in un'amministrazione gratuita composta di vari membri, la quale si occupa a procacciare fondi ed impiegarli in opere di vario genere relative alle belle arti, alla scultura, alla pittura, all'architettura, alla musica e tutto ciò che contribuisce al maggior lustro e decoro delle chiese e del culto.

Questo genere d'istituzione trae l'origine dai tempi più remoti, e alle cure di queste amministrazioni sono dovuti i più sontuosi monumenti religiosi dell'antichità, dei quali ammiriamo ancora le rovine, e delle quali vanno a gara di arricchirsi in parte, come di cose preziose, i primi musei delle capitali del mondo.

Fu per le cure di queste amministrazioni che sorsero anche nei tempi moderni i monumenti i più ammirabili sia della pittura come della scultura e dell'architettura; e fu nel culto che presso tutte le nazioni le belle arti e gli artisti trovarono l'elemento della loro esistenza e del loro sviluppo.

Da noi si fanno gravi spese per oggetti di belle arti che appartengono ai secoli scorsi. Ma accanto a questo commendevole intendimento è pur necessario che si mantengano le istituzioni, le quali concorrono al sostegno degli artisti viventi.

Si è appunto nei mezzi di che queste amministrazioni possono disporre che gli artisti hanno speranza di lavoro.

Se questi mezzi si diminuiscono, sarà altrettanto di tolto a questa rispettabile classe di cittadini, oltre al danno poi che ne verrebbe ancora nelle largizioni fatte a tale scopo; largizioni che scemerebbero certamente d'assai, qualora si sapessero colpite in modo da non avere l'intera destinazione pella quale si operavano.

Queste considerazioni dimostrano come i fondi delle amministrazioni sopra accennate, se si riferiscono al culto, non si riferiscono però alla manutenzione del sacerdozio.

Tuttochè commendevole sia pertanto lo scopo della legge, di sovvenire ai parroci bisognosi, pare non conveniente il cercare di raggiungere questo scopo, danneggiando la classe degli artisti ben degni della nostra sollecitudine e delle nostre simpatie.

Le belle arti hanno una pagina troppo bella nei fasti italiani; e gli artisti italiani hanno un posto troppo elevato nella storia delle belle arti del mondo civile, perchè questa sollecitudine, e queste simpatie non siano un atto di giustizia.

Dopo avere istituito scuole, accademie; dopo avere in tal modo promosso lo studio delle belle arti; dopo d'aver così creato e aumentato la classe degli artisti, dobbiamo anche, se non creare, almeno conservare le istituzioni che servono a somministrare il lavoro, a dare loro onorevole sussistenza.

Come un mezzo promotore, come mezzo sostenitore delle belle arti e della rispettabile classe di persone che le professano, invito la Camera a cancellare dalla legge le parole *santuari, sacristie e fabbricerie*.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del deputato Brunet è appoggiato.

(È appoggiato.)

CORSI. Io prendo atto delle spiegazioni date dall'onorevole ministro, poichè lo spirito delle sue parole ci fa intendere che, se vi saranno dei santuari che abbiano annessi alberghi di poveri od altre opere pie, questi saranno risparmiati dalla tassa. Ma io mi permetterò di osservargli che evvi, a mia conoscenza, un santuario che alberga 250 o 300 poveri, l'amministrazione dei redditi del quale è soggetta agli ordinamenti della legge delle opere pie, e contempla nel proprio bilancio le rendite e le spese occorrenti pel servizio del santuario e per quello del pio stabilimento annesso al medesimo.

Io non so come in questo caso si farà a stralciare le spese necessarie per la chiesa, da quelle fatte per l'albergo, essendochè i preti che servono all'istruzione dei poveri ed ai servizi religiosi pei medesimi compiono nello stesso tempo i servizi religiosi che riguardano il santuario. Infine le elemosine che si ricevono in tale santuario servono tanto per compiere i servizi religiosi del culto, quanto, ove ne sopravanzi, al mantenimento dei poveri; e così dicasi di varie altre confusioni di amministrazione.

Io credo che ciò recherà un grave disturbo, e fors'anche un grave danno a così utile stabilimento perchè tutto quello che si pagherà per la tassa, sarà un tanto di meno che si darà ai poveri. Non presento a tal riguardo alcun emendamento, dacchè vedo che il Ministero e la Commissione, uniti alla maggioranza ministeriale, non ne tollerano.

PRESIDENTE. Non si può dire che non ne tollerano.

CORSI. Dopo le dichiarazioni del signor ministro...

PRESIDENTE. Secondo che la Camera giudicherà se siano buoni o cattivi, accetterà gli emendamenti o li rigetterà.

CORSI. Mi permetta l'onorevole presidente di dir questo, che il signor ministro ha dichiarato ripetutamente che non accetterà emendamenti di rilievo; e infatti vediamo che tutti gli emendamenti di qualche importanza sono respinti. Io rispetterò il voto della maggioranza, ma prescindendo dal presentare un emendamento, e le sottometto soltanto queste osservazioni. La Camera giudicherà.

HATAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Contesterò prima di tutto ciò che diceva l'onorevole deputato Corsi, che il Ministero abbia dichiarato a priori di rigettare assolutamente, senza pur conoscerlo, qualunque emendamento. Il Ministero ha dichiarato che non poteva accettare quegli emendamenti i quali variasero le basi del progetto in un senso o troppo largo o troppo ristretto. Questa è la dichiarazione fatta dal Ministero; ma quegli emendamenti che appaiono fondati sopra un principio di giustizia e che nel tempo stesso lascino salvo il fondamento sul quale trovasi appoggiato il progetto di legge, io non ho mai dichiarato di ricusarli a priori. Ciò è talmente vero che

ho già aderito a due o tre emendamenti, i quali mi parvero accettabili. Vede dunque l'onorevole deputato Corsi che egli male si apponeva rivolgendo un rimprovero al Ministero ed alla maggioranza della Camera.

Quanto poi alla sua osservazione sopra i santuari, io gli dirò che, se egli fosse riuscito a persuadermi che, quando si tratta di un santuario, la giustizia non consente che gli s'imponga una sovratassa, io per il primo avrei aderito all'esenzione dei santuari da siffatto peso; ma parmi che colle spiegazioni, colle risposte date nel corso della discussione, siasi ampiamente dimostrato che, ben lungi si debbano per ragioni di giustizia escludere i santuari dalla tassa, i quali, invece di essere effettivamente utili alla Chiesa ed allo Stato, non sono che di ornamento, devono esservi assoggettati, ma che invece debbano esserne esclusi tutti quei pesi che hanno un oggetto utile all'umanità, come sarebbe di uno stabilimento pei poveri annesso ad un santuario.

Vede dunque l'onorevole preopinante che le spiegazioni da me date, ben lungi dal dimostrare che vi fosse un'ingiustizia nell'emendamento che egli intendeva proporre, escludevano che vi fosse una ragione per proporlo.

Risponderò ora a ciò che egli affermava, che sarà difficile il distinguere l'ammontare della spesa necessaria allo stabilimento destinato al soccorso dei poveri, ed annesso al santuario, e la spesa destinata al servizio del santuario stesso, per poter quindi determinare quella parte della rendita che deve andar soggetta alla tassa. Io dico che, se esiste un bilancio, nulla avvi di più facile dovendo il bilancio indicare quali siano le spese che si fanno e quali gli oggetti a cui sono relative. Nulla è più facile che il discernere ciò che si deve impiegare nel servizio dello stabilimento destinato ai poveri e la spesa destinata al servizio del santuario. Io non veggio, lo ripeto, come, esistendovi un bilancio regolare, si possano incontrare all'uopo difficoltà.

Ma, diceva egli, vi sono alcune persone le quali possono contemporaneamente prestare servizio e al santuario e all'altro stabilimento annessovi; ora come fare a distinguere ciò che si paga per una cosa e ciò che si paga per l'altra? Ma io rispondo che è facile il vedere quale sia la destinazione speciale per cui tali persone sieno state accettate al servizio e dello stabilimento e del santuario. Se il principale loro servizio riguarda lo stabilimento dei poveri, ciò vuol dire che vengono a costituire un peso al santuario, e saranno perciò dedotte dalla rendita le occorrenti spese. Se invece avranno una missione speciale intesa al servizio del santuario, saranno comprese in tale categoria. Non parmi adunque che in pratica vi possa essere alcuna difficoltà per discernere una spesa dall'altra.

Ora dirò alcune parole sull'emendamento dell'onorevole Brunet.

Pare che l'onorevole deputato Brunet sia molto sollecito dell'interesse degli artisti, e che perciò non voglia sottoporre a tassa i redditi delle sacristie, dei santuari e delle fabbricerie, dicendo che, se verranno ad essere diminuite le rendite di questi stabilimenti, non potranno sopperire a certe spese.

Io non credo che gli artisti abbiano a soffrire un gran danno a ragione di questa tassa, perchè è assai mite, e tale che non impedisce che i redditi, i quali possono essere destinati alle arti, abbiano pur sempre la stessa applicazione. Del resto io non credo che si tratti di arti le quali meritino singolarmente di essere favorite. Ma, comunque sia la cosa, io osservo all'onorevole Brunet che a rispetto delle fabbricerie la tassa è semplicemente imposta sull'eccedente le lire 10,000, dunque vi è sempre una somma di lire 10,000 che è perfettamente

immune. Resta quindi un margine assai largo perchè queste spese si possano fare. D'altronde siamo nel conflitto o di favorire gli artisti o di privare i poveri parroci di una somma di cui hanno bisogno per vivere. Nel conflitto io reputo che si debba dare la preferenza ai secondi, il cui servizio è più utile nell'interesse della Chiesa e dello Stato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal deputato Brunet.

(Non è approvato.)

Pongo ai voti i due primi paragrafi dell'articolo 13, come stanno nel progetto. (*Vedi sopra*)

(La Camera approva.)

Riguardo al terzo paragrafo, distinto colla lettera *b*, è stato presentato un emendamento dal deputato Gustavo Cavour, il quale, dopo le parole « benefici parrocchiali, » propone di aggiungere: « ed altri che si danno al concorso nelle chiese cattedrali, ecc. »

Il deputato Gustavo Cavour ha la parola per isvolgere il suo emendamento.

CAVOUR G. A sostegno del mio emendamento invocherò un precedente della Camera, la quale, a parer mio, ha emesso il suo giudizio sopra una consimile questione allorquando fu la prima volta eletto deputato l'onorevole Asproni; questi essendo allora penitenziere, ritenne la Camera che quest'ufficio doveva equipararsi a quello del parroco, perchè è dato a concorso, e per tal motivo annullava l'elezione predetta.

Io stimo pertanto che la giustizia richieda di equiparare i penitenzieri ai parroci.

La stessa ragione milita a favore dei teologali, i quali, nelle diocesi ove non v'è Università, sono incaricati di dar lezioni ai chierici ed ai giovani sacerdoti. Questo si riferisce anche al ministero della cura d'anime, e per conseguenza mi pare che militi per questa eccezione la medesima ragione. D'altronde, la differenza è piccolissima, come dico, l'emendamento fu concertato coll'onorevole Asproni, che mi rincesce di non vedere al suo posto, ed il quale si era impegnato anche a sostenerlo a titolo di giustizia.

Queste brevi considerazioni credo che saranno bastanti a fare accettare dalla Camera la mia proposta aggiunta.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Io non mi oppongo in massima all'emendamento proposto dall'onorevole preopinante, ma non posso accettarlo nei termini da lui espressi. L'onorevole deputato Cavour, volendo pareggiare i benefici penitenzieri e teologali ai benefici parrocchiali, aggiungerebbe « ed altri che si danno al concorso nelle chiese cattedrali. »

Ora, fra questi benefici dati al concorso, ve ne hanno dei semplici canonici non aventi i pesi dei penitenzieri e dei teologi.

CAVOUR G. Io non sapeva questo e restringerò il mio emendamento.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Bisognerebbe dire « benefici parrocchiali, penitenzieri e teologali. »

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Michellini.

MICHELINI G. B. Spiacemi che, dei pochi emendamenti che il Ministero è disposto ad accettare, stimi dare il suo assenso a questo proposto dal marchese di Cavour, mercè di cui i canonici penitenzieri ed i canonici teologi verrebbero parreggiati ai parroci.

Io vedo una grande differenza tra queste due categorie di beneficiari. I parroci, i quali sono continuamente in relazione colla popolazione più bisognosa, tanto delle campagne quanto delle città, devono avere maggiori mezzi di soccorrere i men-

dici, ad essi più che agli altri si applica il precetto: *quod superest, date pauperibus*; per i parroci è questo uno di quei doveri che diconsi perfetti. Al contrario ai canonici, di cui si tratta, facendo essi una vita più isolata, più studiosa e contemplativa e meno attiva, non occorre così sovente di esercitare l'elemosina.

A cagione adunque di questa differenza respingo l'emendamento Cavour.

CAVOUR GUSTAVO. Non ho parlato di canonici in genere; ho parlato di questa sola specie.

MICHELINI G. B. Ma sta sempre la mia osservazione.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Credo che le elemosine debbano farsi da tutti i beneficiari; perciò non entriamo in questa discussione. Se si dovesse entrare nella discussione delle elemosine, si uscirebbe fuori dai termini della legge attuale. Qui non si tratta nemmeno di stabilire tasse sui benefici dei penitenzieri e dei teologi; qui trattasi solo di collocarli piuttosto in una che in un'altra categoria. Non facendosi questa menzione sotto la lettera *b*, resterebbero compresi sotto la lettera *a*, perciò pagherebbero anche quando si trovassero al disotto di lire 2000 di rendita.

Ridotte le cose a questi termini, pare a me che il penitenziero, il quale deve continuamente prestare la sua persona, meriti di essere collocato in condizione più vantaggiosa degli altri canonici, i quali non hanno altro peso che il cantare in coro, e che per conseguenza debba essere portato in altra categoria.

CADORNA C., relatore. Se si trattasse di introdurre una esclusione nuova nel progetto di legge, la Commissione sarebbe unanime nel non ammetterla; ma, dacchè si tratta semplicemente di applicare un po' più chiaramente lo stesso principio che ha adottato rispetto ai parroci, la maggioranza della Commissione non può rifiutarsi di accettare l'emendamento dell'onorevole deputato Di Cavour. Il canonico penitenziero è quello che esercita nella cattedrale buona parte degli uffici parrocchiali, epperò si trova nella stessa condizione dei parroci; non vi ha quindi ragione per cui, nel mentre applichiamo un principio al parroco, non lo si debba applicare anche al penitenziero che ne esercita l'ufficio nella massima parte.

Quindi l'emendamento dell'onorevole deputato Di Cavour lo consideriamo non tanto come un'aggiunta, ma come una spiegazione dell'applicazione che deve avere il principio che è sanzionato nella parte dell'articolo 13 che è in discussione.

POLTO. Sinora si è discusso quasi ch'è fossero noti alla Camera positivamente gli uffici e le attribuzioni rispettive dei canonici penitenzieri e dei canonici teologi; ma, dico il vero, non ho inteso alcun oratore che abbia saputo qualificare alla Camera in modo positivo quali sieno questi attributi. Si dice che il canonico penitenziero è coadiutore del parroco; sta infatti che il medesimo, oltre all'ufficio nella cattedrale, comune a tutti gli altri suoi colleghi, è, per così dire, il gran confessore di tutta la diocesi; e ognuno ben sa come esso abbia anzi a propria prerogativa l'estimazione morale dei casi così detti *riservati* di coscienza, per i quali egli solo attende e può attendere canonicamente a questo ufficio di confessore. Ma, riguardo al canonico teologo, le cui attribuzioni sono di interpretare le sacre carte nelle cattedrali, io domando se vi è qualcuno dei deputati che possa affermare che in ogni e singola diocesi dello Stato, dove vi ha un canonico teologo, eserciti poi questo ufficio e costantemente e regolarmente nella cattedrale cui appartiene.

Voci. Sì! sì!

POLTO. Questo si farà nei seminari, nelle scuole o luoghi privati e ad un determinato ceto di persone; ma per certo non in pubblico, e tanto meno nella chiesa cattedrale. Esempio ne è Torino stessa, dove a pezza tale pubblica interpretazione non si dà dal canonico teologo. Potrei anche citare altre cattedrali in cui fa pari difetto all'ufficio il canonico teologo. Vi sarà forse qualche diocesi eccezionale in cui altrimenti succeda per opera del canonico teologo, ma in generale io me ne appello a tutti quanti i deputati, se, come dissi, i canonici teologi della cattedrale adempiono, dovunque sono e dappertutto, a questo ufficio che loro essenzialmente è demandato. Dunque, anche partendo dalle attribuzioni che hanno rispettivamente, non istà il paragone tra i canonici penitenzieri e i canonici teologi: i primi rappresentano sì il gran confessore, come dissi, della diocesi, e in questa condizione non punto disdice a considerarli quali coadiutori dei parroci, e come pure essi stessi aventi cura d'anime; ma gli altri per lo più se ne stanno oziosi; forse daranno delle lezioni nei seminari, e conseguentemente private, ma nelle chiese, o non le danno, o le danno solo eccezionalmente.

Io dunque, mentre ammetto l'eccezione a favore dei canonici penitenzieri, non l'ammetto per i canonici teologi, perchè vedo che non esiste eguale ragione per tutti e due gli uffici, e massime nel modo con cui sogliono venire compiuti.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Pregherei la Camera a non volersi molto trattenere in questa discussione, la quale praticamente non ha poi veruna importanza: si tratta di due soli gradi da imporsi o no, e pochi si trovano in questo caso, cosicchè in definitiva vi sarà un divario di 400 o 500 lire. Vede la Camera che non vale la pena di occupare molto tempo in questa questione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo paragrafo.

Voci. La divisione!

DE VIRY. Je demande la parole.

PRESIDENTE. Parla su questo paragrafo?

DE VIRY. Non, sur l'autre.

PRESIDENTE. Allora lo pongo ai voti.

MICHELINI G. B. La divisione!

PRESIDENTE. Mi pare inutile la divisione dal momento che il Ministero e la Commissione accettano l'emendamento.

MICHELINI G. B. Ma vi può essere alcuno che voglia l'articolo e non l'emendamento, come, per esempio, sono io; ed appunto ho già manifestata tale mia opinione.

DEMARCHI. Domando anche io la divisione, perchè io pure mi oppongo ad ammettere i canonici penitenzieri e teologi nella condizione dei parroci, mentre il caso tra loro è molto diverso.

I parroci sono a contatto coi poveri e riconoscono i loro bisogni, come disse l'onorevole Michelini, e i penitenzieri e teologi no; dunque i primi devono avere rendite maggiori dei secondi.

PRESIDENTE. Comincerò per mettere ai voti l'emendamento proposto; osservo però che finora non si era fatta proposizione esplicita per la divisione.

Pongo ai voti l'emendamento proposto dal deputato Gustavo Cavour che consiste nell'aggiunta delle parole « benefici penitenzieri e teologici. »

(Non è adottato.)

Pongo ora ai voti il paragrafo 3:

« Benefizi parrocchiali nella stessa proporzione, partendo però soltanto dal reddito netto eccedente le lire 2000. »

(È approvato.)

Paragrafo 4 :

« Seminari, convitti ecclesiastici e fabbricerie sopra il reddito eccedente le lire 10,000 sino alle lire 15,000 in ragione del 5 per cento; dalle lire 15,000 sino alle lire 25,000 in ragione del 10 per cento, e finalmente in ragione del 15 per cento per ogni reddito maggiore. »

La parola spetta al deputato De Viry.

DE VIRY. Dans cet alinéa de l'article je vois qu'un impôt égal frappe les séminaires dont les revenus excèdent 10 mille et vont jusqu'à 15 mille. Sur cette question je crois indispensable de faire une observation. Les revenus d'un séminaire sont destinés à venir au secours des jeunes gens pauvres qui se destinent à l'état ecclésiastique. Dès lors il est certain qu'il aurait fallu établir une différence entre les différents diocèses.

On aurait pu tenir compte et de l'importance des diocèses et de leur plus ou moins grande population.

Par exemple, vous avez des diocèses d'une population de 40 ou 50 mille âmes, et d'autres dont les séminaires ont un égal revenu et qui cependant ont une population de 200 ou 250 mille habitants. Il est certain qu'il est tout à fait injuste de maintenir une égale proportion entre les séminaires de ces diocèses; car en pareille matière le niveau ne peut s'établir. Le nombre des étudiants qui aspirent à l'état ecclésiastique est proportionnel à l'étendue de chaque diocèse. Dès lors il est évident que les besoins doivent suivre la même proportion et qu'ainsi les grands diocèses doivent faire de plus fortes dépenses que les petits. Peut-on donc mettre en doute qu'ils aient besoin de plus fortes ressources?

Ainsi je crois qu'il serait bien d'établir une différence relativement aux diocèses d'une population de quelque importance; autrement il faut avouer que l'on méconnaît tout à fait le but et l'utilité des séminaires et collèges ecclésiastiques ou diocésains.

On pourrait dire que le séminaire ayant un revenu excédant 10 mille francs, si le diocèse dans lequel il se trouve a une population que l'on déterminera, paiera l'impôt de 4 pour cent.

Lorsqu'il y aurait une population excédant ce chiffre, par exemple de 100 mille habitants, alors l'impôt pourrait être du 2 ou 3 pour cent. Je crois qu'il est indispensable de faire cette différence. Autrement, cette disproportion serait tout à fait au détriment des classes les moins aisées qui se destinent à l'état ecclésiastique, parce que dans les diocèses où la population est considérable il arrivera que la plupart des jeunes gens qui veulent se destiner à cette carrière et qui appartiennent à des familles pauvres, ne trouveront aucun moyen de pourvoir aux frais de leur éducation et des études qu'ils doivent compléter, pour pouvoir recevoir les ordres.

Cette considération m'engage à faire la proposition actuelle, et c'est précisément parce qu'elle se rapporte à la classe la moins aisée que j'espère que la Chambre voudra y porter quelque attention.

Je ne propose pas d'amendement. Si la Commission accepte cette observation que je fais, il sera alors facile de proposer un amendement; mais je désirerais connaître les intentions de monsieur le ministre de la justice avant de faire une proposition formelle.

PRESIDENTE. Vuole presentare un emendamento?

DE VIRY. Après ce que vient de dire monsieur le ministre de grâce et justice, je crois que nous ne pouvons conserver le moindre doute sur l'équité de cette loi. Il y a une disproportion trop choquante pour que nous puissions l'ad-

mettre. Je la vois empreinte d'une trop flagrante injustice, et la réponse du ministre même le démontre à l'évidence.

Quant à moi je dis franchement que j'aurais proposé la radiation des séminaires relativement à l'impôt dont on veut les frapper maintenant pour éviter à cette loi, même en cette partie, le reproche de criante injustice.

PRESIDENTE. L'onorevole deputato De Viry fa qualche proposta?

DE VIRY. Je propose qu'on enlève de cet article les séminaires et les collèges diocésains.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Non potrei accettare l'emendamento dell'onorevole De Viry, perchè ci condurrebbe ad introdurre troppo grandi diversità. Bisognerebbe stabilire una tassa per ogni diocesi, non tutte le diocesi essendo composte di eguale numero di diocesani. Per altra parte l'emendamento che vorrebbe proporre il deputato De Viry non raggiungerebbe nemmeno il suo intento, giacchè ad ottenere una giustizia perfetta non basterebbe il tener conto del numero della popolazione.

Bisognerebbe anche aver riguardo alle condizioni speciali di ciascuna diocesi; vedere cioè se siavi una ricchezza maggiore o minore in quella data provincia, perchè, se la provincia è più ricca, ha sicuramente maggiori mezzi per mandare alunni al seminario indipendentemente da ogni soccorso che il seminario possa loro somministrare.

Vede dunque l'onorevole De Viry che, per ottenere il suo scopo, converrebbe non solo far calcolo di questa circostanza del numero dei diocesani, ma che si dovrebbero avere altri rispetti.

Del resto avverta l'onorevole deputato De Viry che si è imposta una tassa mitissima del 5 per cento fino alle 15,000 lire, del 10 dalle 15 alle 20,000, la quale tassa non potrà mai essere così grave da impedire che qualunque seminario possa ancora colle sue sostanze far fronte ai suoi bisogni.

Io prego quindi la Camera a non voler fermarsi sopra quest'emendamento, e prego il deputato De Viry a ritirarlo.

Mi pare che si potrebbe mettere ai voti l'articolo...

PRESIDENTE. Metterò ai voti l'articolo, meno la parola *seminari*.

Voci. Si potrebbe fare la divisione.

DE VIRY. Io propongo non solo che si sopprima la parola *seminari*, ma ancora le altre « e convitti ecclesiastici. »

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Fa lo stesso; del resto ella vota contro il paragrafo e contro l'articolo.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti la prima parola del paragrafo c, *seminari*.

(È approvata.)

Metto ai voti il rimanente dell'articolo.

AGNÈS. Domando la parola.

Proporrei la soppressione del vocabolo *fabbricerie*, o quanto meno che la quota d'imposta non colpisca le fabbricerie parrocchiali.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. È già respinto.

PRESIDENTE. La parola *fabbricerie* non è ancora stata respinta.

AGNÈS. Queste fabbricerie sono destinate a somministrare i mezzi per far fronte alle spese del culto nelle parrocchie, e qualunque tributo che si volesse loro imporre ricadrebbe sulle spese necessarie al culto, epperò sarebbe poi necessario che i comuni vi contribuissero.

Io credo dunque che, se può ammettersi un'imposta sulle

fabbricerie dei corpi propriamente ecclesiastici, si debbono però eccettuare le fabbricerie delle chiese parrocchiali.

ISOLA. Se si vuole che questa disposizione sia generale, non bisogna far uso dell'espressione *fabbricerie*, perchè le fabbricerie esistono soltanto nella Liguria e non nel rimanente dello Stato. (*No! no!*)

Una voce. Ve ne sono in Savoia!

Altra voce. Ve ne sono pure nel Novarese!

ISOLA. In Piemonte sono i parroci gli amministratori delle fabbricerie. Esse sono state tolte coll'editto 2 marzo 1814.

In quest'articolo adunque si dovrebbe dire *amministrazioni parrocchiali*, altrimenti molte parrocchie saranno esenti. Io so che nell'Alessandrino non vi sono fabbricerie, e che sotto la diocesi di Tortona, tranne le parrocchie dell'antica Liguria, le altre sono amministrate dai parroci.

CADORNA C., relatore. L'onorevole preopinante è in grande errore. Le fabbricerie esistono, non solo nel Genovese, ma in Savoia, nell'Alessandrino, nel Tortonese, nel Novarese, nel Vercellese ed in molte altre provincie. È vero che l'amministrazione delle fabbricerie è stabilita in modo diverso nelle varie località, ma la legge colpisce la dote delle fabbricerie e non la loro amministrazione.

Quindi la legge può stare come è.

MELLANA. Faccio osservare al deputato Isola, il quale crede che in Piemonte non vi sieno fabbricerie, constare dalla tabella che ho presente che nella diocesi di Tortona, che pur deve conoscere, ve ne sono 58.

ISOLA. Queste sono tutte parrocchie della Liguria, perchè la diocesi di Tortona arriva quasi fino sotto le mura di Genova e comprende la Carella. Invece le parrocchie degli Stati di terraferma, che formano parte della diocesi di Tortona, non hanno fabbricerie.

MELLANA. Farò osservare al deputato Isola, il quale asseriva che la diocesi di Tortona si estende quasi alle mura di Genova, che le provincie di Casale e di Novara, le quali non hanno appartenuto alla repubblica ligure, nella prima vi sono 38 fabbricerie, e nella seconda niente meno di 427.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Al paragrafo c è stato proposto un emendamento dal deputato Ara, il quale direbbe: *fabbricerie non parrocchiali*.

Metto ai voti quest'emendamento.

(Non è approvato.)

Metto ai voti il paragrafo c, tale quale è nel progetto.

(La Camera approva.)

« d) Arcivescovadi e vescovadi in ragione del terzo del reddito sopra la somma eccedente le lire 18 mila quanto ai primi, e le 12 mila rispetto agli altri. »

Il deputato Michelini presentò un'aggiunta che consisterebbe nel dire: « ed in ragione della metà sopra la somma eccedente le lire 30 mila quanto ai primi, e le 20 mila rispetto agli altri. »

MICHELINI G. B. Nell'ufficio al quale apparteneva quando venne in discussione questo progetto di legge, io proponeva appunto questo stesso emendamento, il quale è stato accettato all'unanimità, meno un voto; faceva parte di quell'ufficio il deputato Despine. Io non so se quelli che hanno approvato allora il mio emendamento lo approveranno ancora. Ad ogni modo, credendolo giusto e fondato sugli stessi principii che informano tutta la legge, io mi induco a riproporlo. Ma, siccome l'esito del mio emendamento dipende in gran parte dall'essere accettato e dal Ministero e dalla Commissione, così invocherò gli stessi principii sui quali posano le altre disposizioni di quest'articolo.

Sopra i benefizi parrocchiali si è stabilita un'imposta progressiva: e perchè non fare anche lo stesso sopra i vescovadi ed arcivescovadi? Perchè sopra questi benefizi, i quali sono certamente meno utili e molto più ricchi, non stabilire anche una progressione?

Nè il Ministero nè la Commissione mi opporranno non doversi stabilire imposte progressive, perchè lo stesso onorevole relatore, rispondendo testè al deputato Arnulfo, avvertiva che chi ha il diritto di prendere tutto può certamente prendere quella parte che crede opportuna.

Ora vediamo se veramente avvi l'opportunità di questa progressione che io propongo. Il mandato del sacerdozio è e non può essere altro che quello di rendere più virtuose, più morali le popolazioni in mezzo alle quali esso vive, e dalle quali è sussidiato. Ora, perchè si toglie del superfluo un poco più di quello che propone il Ministero, forse che i vescovi non potranno più esercitare la loro missione moralizzatrice, forse che per ciò regnerà maggiormente il mal costume? Per me credo tutto l'opposto; credo che le troppe ricchezze, affezionando soverchiamente il clero ai beni terreni, rendendolo intronante nelle cose politiche, lo distolgono dalla principale sua incombenza, quella di avviare sul sentiero della virtù i fedeli. Come? Il Ministero impone una tassa progressiva sui benefizi minori, più utili, più poveri, e non acconsentirebbe che lo stesso si facesse sugli altri? Ma allora bisognerebbe paragonare questa legge ad una tela di ragno, cui rompono le grosse mosche, e nella quale rimangono impicciate le piccole.

Spero pertanto che la Camera approverà il mio emendamento, col quale la quota dei vescovadi sarebbe fissata alla metà per il reddito eccedente lire 20 mila, ed alla metà pure quanto agli arcivescovadi, per il reddito eccedente lire 30 mila.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Il Ministero non può accettare questo emendamento; egli reputa conveniente che i vescovi, quando sono forniti di una pingue mensa, debbano concorrere essi pure a fornire la cassa destinata a sollievo dei parroci indigenti, ma crede tuttavia che vi debba essere una certa misura. Ora, quando si viene a colpire il terzo del reddito che eccede le 18,000 o le 12,000 lire, pare al Governo che questa sia già una contribuzione sufficiente, e che non si possa aumentarla senza oltrepassare quella misura che vuol essere conservata per non intaccare il diritto che il vescovo potrebbe addurre in suo favore.

L'onorevole deputato Michelini diceva doversi serbare, quanto ai vescovi, la stessa norma che si è seguita verso i parroci, e che quindi, nel modo stesso che si ammise la tassa nel senso progressivo quanto ai parroci, si dovrebbe usare lo stesso trattamento ai vescovi.

Io risponderò che, quanto ai parroci, non si è ammessa l'imposta del terzo delle loro rendite quando eccedono una data somma, ma che anche il massimo della tassa cui vanno soggetti rimane molto al di sotto del terzo; laonde, volendo essere logici nel senso dell'onorevole Michelini Giovanni Battista, bisognerebbe abbassare la tassa quando eccede quella data somma, e andar via progredendo senza mai pervenire al terzo; ora invece si prende l'intero terzo del reddito eccedente quella data somma. Dunque vede l'onorevole Michelini che il progetto del Ministero va molto più in là di quanto egli vorrebbe, stando a ciò che venne stabilito pei parroci.

MICHELINI G. B. Niente di più facile che rispondere a questa obbiezione. Voi credete sufficienti per i vescovi ed

arcivescovi le rendite di 12 e 18 mila lire, e perciò prendete il terzo del soprappiù; dunque dovete credere ancora più sufficienti le rendite di 20 e di 30 mila lire, e dovete perciò aumentare la quota della parte che eccede tali rendite. Nella stessa guisa che, credendo sufficiente per le parrocchie una rendita di lire 2000, stabilite sul reddito eccedente un'imposta, non proporzionale a tale eccedenza, ma progressiva, così lo stesso dovete fare riguardo ai vescovadi ed agli arcivescovadi.

PRESIDENTE. Metto ai voti il paragrafo ultimo dell'articolo 15, come è proposto nel progetto, riservando poi di mettere ai voti l'aggiunta proposta dal deputato Michelini Giovanni Battista.

(È approvato.)

Ora viene l'aggiunta del deputato Michelini in questi termini:

« Ed in ragione della metà sopra la somma eccedente lire 50,000 quanto ai primi, e lire 20,000 rispetto agli altri. »

La metto ai voti.

(Dopo prova e controprova è adottata.)

Metto ai voti l'intero articolo 15.

(È approvato.)

« Art. 16. La quota di concorso sopra imposta sarà rispettivamente fissata e riscossa sulle basi e nei modi prescritti dalla legge 23 maggio 1851. »

(È approvato.)

« Art. 17. Il Governo è autorizzato a destinare per uso di servizi pubblici i beni, diritti ed azioni di cui nell'articolo 6.

« Tutti quelli che non riceveranno una tale destinazione saranno venduti. Non potrà disporsi dei beni, diritti ed azioni contemplati nell'articolo 6 in verun modo diverso da quelli specificati nel presente articolo. »

La parola spetta al deputato Demaria.

DEMARIA. Ho chiesta la parola onde ottenere uno schiarimento dal Ministero relativamente a quest'articolo. Bramerei sapere se colle parole *servizio pubblico* sia inteso che, quando un municipio crede di dover ricorrere al Governo per collocare istituzioni di pubblico interesse in un edificio lasciato vacante per la soppressione di una corporazione religiosa, egli abbia diritto all'applicazione di quest'articolo.

Io credo che, nelle vacanze alle quali passeranno gli edifici occupati attualmente dalle corporazioni religiose, i comuni possono su essi vantare diritti più fondati dello Stato; io credo che le case religiose, sia in ragione della loro prima fondazione, sia in ragione del modo con cui crebbero e vennero a compimento, debbano tornare in possesso dei comuni.

Diffatti, se noi rammentiamo il modo di fondazione di molte case religiose, noi vedremo che i comuni ebbero sempre a concorrere nella fondazione delle case stesse, oppure, se le case religiose si fondavano in tempi remotissimi dai signori feudali di quei comuni, noi vediamo che quei signori erano mossi massimamente a questa fondazione dal bisogno di procurare utile alle anime loro, e certo pesava spesso sull'anima di quei signori ciò che avevano illegalmente dai comuni ottenuto. In seguito io credo che gli edifici religiosi in ciascun comune per ciò massimamente si sono avvantaggiati, perchè, considerati come monumenti locali, erano efficacemente dai comuni soccorsi in tutti gli ampliamenti e le ristorazioni che ricevevano.

Aggiungerò ora che sopra alcune di queste case religiose i comuni acquistarono nella dominazione francese diritti incontestabili, che si possono dire equamente di *proprietà*. Durante la dominazione francese, alcune di queste case religiose erano state date ai comuni coll'onere di collocarvi,

ora un collegio, ora una caserma, ora altro stabilimento di pubblica utilità. Nel rimettere queste case ai comuni, si faceva loro pagare il prezzo di oggetti mobili od infissi che vi si lasciavano. Io so di case religiose in tal modo cedute che, colle ampliamenti e gli abbellimenti che i comuni vi fecero, cagionarono a questi la spesa di egregie somme.

Ora parecchie di queste case, al tempo della Ristorazione, tolte vennero ai comuni e restituite a corporazioni religiose, senz'altro che i comuni avessero le minime indennità, e del prezzo pagato al Governo francese, e dei mobili entrostanti, e delle ampliamenti e ristorazioni che vi avevano fatte. Oltre di aver perdute le case per uso di stabilimenti di pubblica utilità, perdettero affatto l'importo delle somme che si erano spese attorno a quegli edifici.

Per queste ragioni, senza che io voglia prostrarre più lungamente la discussione della legge e complicarla, io ecciterei il Ministero a voler interpretare l'articolo presente nel senso che io indicavo, cioè che sia pure considerato di pubblico servizio l'uso che un municipio chiedesse di poter fare di una casa religiosa, destinandola a quell'oggetto di pubblica utilità al quale era già una volta destinata, e che ad ogni modo, nell'alienazione che si farà ai municipi delle case religiose, si abbia qualche riguardo al diritto, direi quasi, equamente acquistato da questi comuni sulla proprietà di dette case colle spese fatte durante il tempo in cui il Governo francese le aveva concesse; delle quali spese non tenne la Ristorazione alcun conto nel dare quelle case nuovamente ad altre corporazioni religiose.

BATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. La spiegazione che domanda l'onorevole deputato Demaria parmi che si trovi a sufficienza nelle prudenti disposizioni della legge. Si è già stabilito in principio che questi beni debbano passare sotto l'amministrazione dello Stato; che lo Stato deve quindi alienarli per destinarne il prezzo negli usi ecclesiastici che sono contemplati in essa legge. Nelle stesse disposizioni non si fa alcun cenno dell'origine di questi beni, e quindi ben vede l'onorevole preopinante che, se si dovesse risalire all'origine e ricercare in qual modo questi beni siano passati a quei corpi religiosi, questa sarebbe opera molto difficile. Nel modo stesso che i comuni potrebbero dire di aver fatte delle spese, dei miglioramenti, di aver assegnate somme per accrescere tali sostanze, vi potrebbero essere dei privati i quali ugualmente direbbero di aver data una parte dei loro beni, di aver impiegata una parte del loro patrimonio per accrescere quelle case, od anche di aver dati degli altri oggetti appartenenti a questi corpi morali. Ma è impossibile che ciò avvenga. Rispetto alle comunità, se fuvi ingiustizia, si commise allorquando vennero spogliate di quelle sostanze senza che si tenesse conto a loro favore delle somme erogate in miglioramenti. Noi non dobbiamo ora riparare un'ingiustizia con un'altra ingiustizia. E perciò io non credo che per quest'oggetto debba farsi alcuna riduzione a favore delle comunità.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 17.

(È approvato.)

(Si approvano senza discussione i seguenti due articoli:)

« Art. 18. Il valore degli immobili e dei mobili che saranno destinati a servizio pubblico dovrà essere determinato da apposite perizie nei modi che verranno stabiliti da un regolamento da approvarsi con decreto reale.

« Le stime però dovranno essere fatte da tre periti da nominarsi dal tribunale nella cui giurisdizione siano situati i beni.

« Per la somma corrispondente al valore così accertato

dei detti stabili e mobili, il ministro delle finanze emetterà a favore della cassa stabilita coll'articolo 6 cedole a carico dello Stato portanti annualità perpetue alla ragione del 4 per cento.

« Art. 19. La vendita dei predetti stabili e mobili a favore delle provincie e dei municipi potrà aver luogo per trattativa privata sopra perizia del loro valore da eseguirsi nella conformità che sarà pure prescritta nel regolamento di cui nell'articolo precedente.

« La stima sarà fatta da tre periti, uno dei quali sarà nominato dal Governo, l'altro dai Consigli amministrativi della provincia o del comune, ed il terzo dal tribunale del luogo in cui siano situati i beni.

« Sul valore dei beni così stabilito, le provincie ed i municipi che ne faranno l'acquisto corrisponderanno alla detta cassa l'interesse in ragione del 4 per cento, più l'1 per cento per fondo di sdebitazione.

« Mediante questo pagamento saranno liberati nel periodo di anni 42.

« Art. 20. Ogni altra vendita dovrà farsi ai pubblici incanti.

« Però, dopo la diserzione di due incanti, ovvero se si tratti di stabili o mobili il cui valore non ecceda le lire 1000, è autorizzata la vendita a trattative private.

« Il Governo è pure autorizzato a vendere ai patroni laici, a trattative private, i beni separati per l'adempimento dei pesi e quelli che sarebbero spettati al patrono ecclesiastico, contemplati sotto le lettere *a, b, d* dell'articolo 9, sopra stima a farsi da tre periti eletti, uno dal Governo, l'altro dai patroni, ed il terzo dal tribunale del luogo in cui siano situati i beni.

« Il prezzo che si ricaverà dalle alienazioni contemplate nel precedente articolo 19 e nel presente sarà versato nella cassa dello Stato, e formerà un'apposita categoria del bilancio attivo. In corrispondenza però delle somme che saranno così versate, il ministro delle finanze emetterà, a favore della cassa di cui all'articolo 6, cedole a carico dello Stato, conformi a quelle di cui all'articolo 18 e portanti la stessa rendita. »

A questo articolo si sono proposti due emendamenti: l'uno è del deputato Demarchi, il quale, oltre di essersi riservata la facoltà di svolgere quello relativo all'articolo 9, consistente nel dire « salvo il disposto dell'articolo 20, secondo alinea, » presentò un altro emendamento all'articolo 20, mediante il quale si proporrebbe di sostituire al secondo alinea le seguenti parole:

« Ai patroni laici, di cui parla l'articolo 9, è fatta facoltà di evitare la separazione in esso accennata all'alinea *a*, pagando per l'adempimento dei pesi un capitale corrispondente al loro ammontare, ed il Governo potrà vendere, a trattative private, agli stessi patroni laici quei beni che sarebbero spettati al patrono ecclesiastico, secondo la disposizione dell'alinea *d* del detto articolo 9, sopra stima... » (*Il resto come nel progetto della Commissione*)

L'altro emendamento è proposto dal deputato Valerio, e formerebbe un articolo a parte.

Il deputato Demarchi ha la parola.

DEMARCHI. Io dirò poche parole intorno al mio emendamento, perchè tanto la Commissione quanto il Ministero ne hanno accettata la sostanza.

Coll'articolo 9, stato votato, si è stabilito che sarà separata dalla dote dei benefici la parte necessaria a soddisfarne i pesi

Questa separazione venne poi meglio specificata nell'alinea

che comincia colle parole: « Il Governo è pure autorizzato, ecc. »

Darò lettura di quest'alinea per ispiegare la differenza del sistema che io voglio introdurre. Esso è così concepito:

« Il Governo è pure autorizzato a vendere ai patroni laici, a trattative private, i beni separati per l'adempimento dei pesi e quelli che sarebbero spettati al patrono ecclesiastico contemplati sotto le lettere *a, b, d* dell'articolo 9, sopra stima a farsi da tre periti eletti, uno dal Governo, l'altro dai patroni, ed il terzo dal tribunale del luogo in cui siano situati i beni. »

Dunque per fare questa separazione vi vorrà una lunga operazione, e dopo questa la trattativa col patrono laico per vedere se voglia comprare egli stesso questi beni separati per adempiere ai pesi. Io propongo un sistema molto più semplice che toglie tutte queste lungaggini, che cioè ai patroni laici di cui parla l'articolo 9 si faccia facoltà di evitare la separazione accennata all'alinea *a*, pagando per l'adempimento dei pesi un capitale corrispondente al loro ammontare.

Con questa disposizione si aboliscono tutte quelle operazioni di stima, di autorizzazione dei tribunali e di trattative private. Se il patrono laico non vuole approfittare di questa facoltà, allora si attiene al sistema del Governo.

Domando se la Commissione lo accetta nei termini da me proposti.

CADORNA C., relatore. La Commissione accetta l'emendamento del deputato Demarchi; soltanto desidererebbe di mantenere l'articolo tal quale è e di porre l'emendamento in via di aggiunta dopo il penultimo alinea del medesimo. L'aggiunta sarebbe la seguente, cioè: « nei benefici di patronato meramente laicale è fatta facoltà di evitare la separazione enunciata all'alinea dell'articolo 9, pagando per l'adempimento dei pesi un capitale corrispondente al loro ammontare. » Quindi la Commissione non farebbe altra variazione se non che quella di esprimere che questa disposizione riguarda ai benefici di patronato *meramente laicale*, la quale variazione però entra compiutamente nel senso e nello scopo dell'emendamento dell'onorevole Demarchi, imperocchè non si potrebbe applicare ai benefici di patronato misto, cioè che fossero in parte laicali ed in parte ecclesiastici.

DEMARCHI. Siccome l'essenza del mio emendamento è conservata dalla Commissione, io non ho difficoltà ad aderire che venga introdotto prima dell'ultimo alinea.

CADORNA C., relatore. La Commissione proporrebbe la seguente redazione:

« Nei benefici di patronato meramente laicale è fatta facoltà al patronato di evitare la separazione accennata all'alinea *a* dell'articolo 9, pagando per l'adempimento dei pesi un capitale corrispondente al loro ammontare. »

DEMARCHI. Accetto questa redazione.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni e se non si domanda la divisione dell'articolo 20, lo metto ai voti con quest'aggiunta proposta dal deputato Demarchi ed emendata dalla Commissione.

GALVAGNO. Io vorrei fare una brevissima osservazione sull'ultimo alinea di quest'articolo; mi rincresce che non sia presente il ministro delle finanze, il quale potrebbe darmi qualche spiegazione in proposito.

Passo sopra a che, quanto agli stabili destinati al pubblico servizio, non si dia che il 4 per cento; passo a che, invece del capitale, si diano delle cedole corrispondenti, le quali, come rappresentative del valore dei beni che appartengono allo Stato per via di vacanza, non so come si possano spedire, non potendo essere in sostanza che cedole dello Stato debi-

tere a favore dello Stato creditore; non so di quale specie saranno queste cedole, se saranno negoziabili o no, insomma di che natura saranno, ma non potrei egualmente passare sotto silenzio ciò che intendo di osservare circa al prezzo dei beni che si vendono, il quale, ricavandosi da questa alienazione a termini dell'ultimo alinea dell'articolo 20, sarà versato nelle casse dello Stato; il ministro delle finanze dovrà mettere in questa cassa delle cedole del 4 per cento.

Lo scopo essenziale di questa legge, a termini dell'articolo 6, egli è evidente essere quello di giungere il più presto possibile ad esonerare le finanze della somma di 900 mila lire, ad avere il fondo necessario per le pensioni dei monaci e monache delle comunità soppresse, e per le congrue ai parroci.

Ora, io dico, chi vuole il fine vuole i mezzi, e chi vuole conseguire più presto questo fine deve volere quei mezzi, mediante i quali più presto possa giungervi, ed invece, col mezzo dell'articolo 20, noi non conseguiremo che molto più tardi questo fine.

Infatti abbiamo il debito dello Stato 5 per cento che, tassato come è in oggi alla Borsa, rende più del 5 e mezzo per cento; se viene la guerra, subirà altri ribassi ancora ed arriverà a dare la rendita del 6 per cento e andrà oltre; io domando perchè questo prezzo non si converte in acquisto di cedole del debito pubblico.

Se vi sarà la guerra, si sosterrà il credito pubblico; se non vi sarà la guerra, l'acquisto di cedole del debito pubblico, che renderanno sempre il 5 per cento, farà sì che ci avvicineremo maggiormente alla possibilità di quella certa conversione che così da lontano ci faceva l'altro giorno intravedere il ministro delle finanze.

Non vedo adunque perchè non si potrebbe convertire questo prezzo in rendite del debito pubblico.

Ma, si dirà, se non si incassano somme, come si supplirà ai bisogni dell'erario? Se non vado errato, nella legge del bilancio, appunto per supplire a questi bisogni dell'erario, si è data al Ministero la facoltà di emettere Buoni del Tesoro per 20 milioni. Non vedo dunque il perchè il ministro delle finanze, servendosi di queste somme, non potrebbe rimettere alla cassa dei Buoni del Tesoro che più difficilmente, se avverranno queste circostanze, si acquisteranno dai privati.

Rimettendo questi Buoni del Tesoro verrà il momento del riscatto; ma, essendo essi depositati in una cassa pubblica, il riscatto ne sarà meno urgente; ma, anche venendo il caso di possibile riscatto, allora la somma destinata al rimborso dei Buoni del Tesoro si potrebbe erogare in acquisto di cedole del debito pubblico.

Mi pare che la dimostrazione dell'utilità di questa operazione sia facile.

Suppongo che abbiate bisogno, per giungere al compimento del vostro intento, di 2 milioni di rendita; la tassa imposta sui benefici vi darà 400 mila lire; rimangono 1,600,000 lire; i fabbricati destinati ai servizi pubblici vi daranno forse altre 400 mila lire; avreste dunque bisogno di 1,200,000 lire.

Questa somma al 4 per cento corrisponde al capitale di 30 milioni; ora, se troverete un capitale che vi renda il 6 per cento avrete la metà di più del reddito, cosicchè avrete bisogno di un terzo meno di capitale, e potrete fare con 10 milioni di meno e conseguire più presto il fine che vi proponete in questa legge. Di più richiamo all'attenzione della Camera l'esempio dei valori posseduti dal convento di Santa Croce di Torino, portato dal conte di Cavour; un milione e mezzo di lire in beni stabili, un milione il convento, totale 2 milioni e

mezzo di beni stabili; il convento sarà dato al Ministero della guerra per farne un ospedale divisionale.

Calcolato dunque questo patrimonio a 2 milioni e mezzo, al 4 per cento, darà cento mila lire di rendita; quaranta mila lire per le pensioni, la Cassa ecclesiastica guadagna sessanta mila lire.

Ma, io dico, se voi impiegate un milione e mezzo in acquisto di rendite sul debito pubblico, avete quasi cento mila lire di rendita e l'ospedale divisionale per nulla; io non so perchè non sia conveniente per voi questa operazione. O in un modo o nell'altro adunque, io credo che facciamo una pessima operazione nell'ordinare che assolutamente questo prezzo sia versato nella cassa dello Stato con non altra condizione che quella di emettere delle cedole che non sappiamo di che natura siano, e che non produrranno che il 4 per cento.

Credo ancora per ultimo di dover chiamare l'attenzione della Camera sulla seguente circostanza: che cosa facciamo adesso? Sgraviamo il bilancio delle finanze da quelle spese di culto che per le finanze, nello stato attuale, erano insopportabili; diciamo: la Chiesa è ricca, gli stabilimenti ecclesiastici sono ricchi; facciano da sè, e sta bene: ma, quando avremo dato queste cedole al 4 per cento, e che avremo, anno per anno, consumato i capitali, che cosa faremo? Tra pochi anni troveremo di nuovo un milione di rendita di queste cedole destinato al culto, e saremo da capo col bisogno delle finanze di sgravarsi un'altra volta: ritorneremo noi a fare questa medesima operazione?

Signori, pensateci seriamente; d'altronde, se il ministro delle finanze in quest'anno ha 20 milioni di Buoni del Tesoro per far fronte alle deficienze, io domando perchè ha ancora bisogno di queste somme, e, se ne ha bisogno, le cambi in Buoni del Tesoro.

Io credo quindi che quest'articolo sarebbe suscettibile di emendamento, quando il Ministero fosse disposto ad adattarvisi.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Veramente non so quale sia lo scopo dell'emendamento che vorrebbe proporre l'onorevole Galvagno; io non ho ben compreso il senso delle sue osservazioni, e non compresi se egli voglia che si faccia uso della somma da ricavarsi dalla vendita di questi beni nell'acquisto di cedole per l'interesse dello Stato, oppure pel servizio della Cassa ecclesiastica.

Ma allora osservo al deputato Galvagno che egli recherebbe un danno a questa Cassa. Invece di pagare il 4, si pagherebbe il 5 e mezzo od il 6 per cento. Pare a me che, nell'interesse delle finanze, sia assai più conveniente che si addebiti bensì lo Stato della somma che riceve, ma che egli non corrisponda salvochè quell'interesse che si retribuisce da chiunque riceva dei capitali, cioè il 4 per cento, chè altrimenti verrebbe a corrispondere il doppio.

GALVAGNO. Domando la parola.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Se poi l'onorevole deputato Galvagno desidera che si faccia l'acquisto delle cedole, non nell'interesse della Cassa cui dovrebbe essere destinata la rendita, ma nell'interesse dello Stato, gli osservo che ora non è di ciò questione.

La Camera determinerà poi nei bilanci l'uso che dovrà farsi di questa somma. Ora non si fa che stabilire che la somma sia versata nella Cassa dello Stato, e, se l'onorevole deputato Galvagno crede che sia ottima speculazione quella di convertire i fondi che si hanno nell'estinzione di cedole, si potrà anche farla. Vi sono 7 milioni iscritti sul bilancio, propria-

mente destinati all'estinzione di rendite, e quei fondi si potranno convertire in tale uso. Non so però se, finanziariamente parlando, sia una speculazione conveniente quella di estinguere le cedole in questo modo, quando per altra parte le finanze si trovano sovente in angustie, e sono necessitate a ricorrere a nuovi prestiti ed a prendere il danaro ad un saggio molto più elevato. Ma questa sarà una discussione che avrà luogo nell'approvazione dei bilanci; frattanto egli è certo che, nell'interesse dello Stato, è più conveniente che si corrisponda solamente il 4 per cento; perchè, se venisse adottata la proposta dell'onorevole Galvagno, si dovrebbe corrispondere il 5 e mezzo od il 6 per cento.

Vede dunque la Camera che l'emendamento dell'onorevole Galvagno pregiudicherebbe l'interesse dell'erario.

GALVAGNO. Veramente io avrei proposto questo nell'interesse di quella cassa, la quale deve giungere al più presto al conseguimento dei suoi fini, cioè a dare i mezzi alle finanze di sopprimere anche, se fosse possibile, le annualità che si danno per la Sardegna, e di dare le congrue ai parroci.

Non vedo poi come le finanze sarebbero danneggiate da questa compra. Le finanze non ci perderebbero, nè ci guadagnerebbero. Ed io ho sempre creduto che non volessero nè perdervi, nè guadagnarvi, non avendo questa legge principalmente uno scopo finanziario, ma bensì *politico e morale*, come disse il signor relatore più volte. Ma lo scopo principale di questa legge, sia pure quello di sgravare il bilancio, quanto più presto questo scopo si raggiunge, tanto meglio.

Qui poi non è il caso di vedere qual uso si farà di questa somma, poichè intanto io veggio che una somma di 5 milioni è già portata nel bilancio attivo, e non credo che il ministro delle finanze lascerà questa somma oziosa nelle casse per il piacere di pagare il 4 per cento; se ne servirà sicuramente.

Dunque non è più il caso di discutere, all'occasione del bilancio, qual uso se ne farà, poichè già lo sappiamo: il bilancio ha una deficienza di dieci o dodici milioni, quindi questa somma coprirà una parte di tal deficienza. Io persisto quindi nel credere migliore l'operazione da me proposta.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Mellana.

MELLANA. Sarà facile intenderci coll'onorevole deputato Galvagno se mette la questione nei suoi veri termini. È chiaro che il suo emendamento tende a che il Governo sopprima il minor numero possibile delle corporazioni religiose. (No! no!) Questo e non altro (glielo proverò) può essere lo scopo aperto del suo emendamento...

GALVAGNO. Domando la parola.

MELLANA... ancorchè egli voglia far credere che il suo emendamento tenda a migliorare lo stato delle finanze.

Egli dice: alcuni oratori hanno presupposto che i mezzi stanziati in questa legge non siano sufficienti ad esonerare lo Stato dalle spese del culto da esso fin qui sopportate, e quindi così ragiona: se i danari ricavati dalla vendita dei beni ecclesiastici che saranno venduti in forza di questa legge, voi gl'impiegaste al 6 per cento, trovereste assai più facilmente il modo di sgravarvi che non impiegandoli solamente al 4 per cento. La cosa è semplicissima. Ma osservi l'onorevole deputato Galvagno che qui si tratta di stabilire una carta perpetua. Ora, io dico che senza ledere neppure gl'interessi dell'asse ecclesiastico, quando si tratta di stabilire una carta perpetua, l'assicurare a queste cedole il 4 per cento è fare ad esse un vantaggio. Anzi nella Commissione aveva proposto che fosse ridotto al 3 per cento inquantochè in un avvenire non molto lontano, io ho speranza che il credito europeo si coalizzerà in modo che sentiremo anche noi il benefi-

cio che sente attualmente l'Inghilterra, cioè di un minore interesse nel capitale.

Ora, io domando se noi, costituendo una carta perpetua, ed assicurandole il 4 per cento, non facciamo anche l'interesse medesimo di questa Cassa. Ma l'onorevole Galvagno insiste dicendo: quando voi avrete impiegato in acquisto di cedole già poste in commercio il provento delle vendite di questi beni e le avrete deposte nella cassa, voi non lo potrete consumare, e non verrà il caso che, consumato una volta questo provento, noi vediamo portarsi di nuovo nel bilancio le spese a favore del culto. Questo è un parlare come se non si fosse in un regime costituzionale. Se questi danari saranno consumati, lo saranno coll'assenso dei mandatari della nazione, e saranno consumati per evitare al Governo l'occasione di dover fare, come si dice, dei *carrozzini*, io ripeterò questa parola già più volte usata. Noi sappiamo che nelle circostanze attuali, massime se la guerra ingrossa, come osservava l'onorevole Galvagno, lo Stato avrà bisogno di mezzi straordinari, non troverà dei danari che al 6 o 6 e mezzo per cento; epperò non sarebbe per nulla conveniente, se si hanno danari nelle mani, impiegarli per ritirare delle cedole che sono già in commercio, e poi ricorrere ad un prestito disastroso.

Ma se non avremo pure d'uopo di questi danari, potrà il Governo stesso con quelli che ricaverà dalla vendita di detti beni comperare delle cedole. Per esempio, supponiamo che si vendano per 40 milioni di detti beni, il Governo darà alla Cassa cedole al 4 per cento, e così una rendita di lire 1,600,000; e se il Governo con questi 40 milioni ritira al prezzo di piazza delle cedole ora in circolazione, può ritirare cedole pel capitale di 50 milioni ed esonerarsi di una passività di lire 2,500,000, e così guadagnare 900,000 lire.

Dietro a questo calcolo vede l'onorevole Galvagno che male si appoggia agli interessi della finanza per fare accogliere il suo emendamento.

Ora io dico che, giacchè la circostanza offre al paese un mezzo di trovare un prestito a un tasso meno oneroso, lo Stato deve approfittare di questa circostanza, tanto più che non pregiudica per nulla l'asse ecclesiastico, in quanto che questa cassa non deve regolarsi dalle circostanze attuali o da una crisi finanziaria o politica, ma deve stare su basi ordinarie. Ora io domando se il 4 per cento, che si dà in perpetuità, non sia un vantaggio per l'asse ecclesiastico; io credo anzi che, se la Camera avesse stabilito il 3, avrebbe fatto molto meglio.

E qui rispondo subito all'onorevole Galvagno, che dice: se accettate la mia proposta sarete più presto esonerati dal sussidiare questa Cassa. Ma in questo caso sarebbe assai più conveniente il sussidiare ancora per alcuni anni questa Cassa, anzichè perdere il vantaggio di valersi di questi danari in un modo più razionale. Che danno sarebbe per lo Stato se dovesse sussidiare questa Cassa, quando avesse il vantaggio di avere una somma di 40 milioni al 4 per cento in circostanze nelle quali per procacciarsi tal somma sarebbe astretto ad emettere cedole all'80 per cento? Allora sì che si avvererebbe una perdita assai più grave!

Ciò posto, io affermo che, se intendimento dell'onorevole Galvagno, nel fare la sua proposta, si è di stringere la mano al Governo, vale a dire di minorare il numero delle comunità che saranno abolite, allora ponga la questione su questo terreno; ma se egli vuol presentarci la sua proposizione come una buona operazione finanziaria, mi scusi, ma non sono certamente i membri di questa Camera che possano essere coadotti in tali... (Harità)

GALVAGNO. Io mi credo in debito di osservare al deputato Mellana che non so come dal mio discorso abbia tratto argomento per dire che la mia proposta tende a diminuire il numero delle comunità che verranno soppresse. Questo non sussiste; parmi anzi di aver detto il contrario. Quanto più ingrossa il reddito della Cassa, tanto più si potrà sopprimere, e così si potrebbe dare la pensione ad un maggior numero di monaci, ed anche ai mendicanti, i quali, a parer mio, dovrebbero essere aboliti definitivamente sin d'ora, per non lasciare sussistere ciò che maggiormente pesa sopra popolazioni povere, ed ora quasi tutte sopraccariche d'imposte.

Del rimanente, il deputato Mellana dice che si dà il 4 per cento, tassa d'interesse generosa per cedole perpetue, come se le cedole acquistate sulla piazza, nell'interesse della Cassa ecclesiastica, non potessero più diventar perpetue.

MELLANA. No.

GALVAGNO. E perchè no? Perchè il debito redimibile non potrà sopprimersi in parte per farlo perpetuo? Perchè poi il debito perpetuo non sarebbe costretto a seguire le oscillazioni degli altri debiti, e, allorchè venisse il caso della conversione, anche il debito perpetuo potrebbe essere convertito. Quindi credo che in questo non vi sia una falsa speculazione.

Io credo benissimo che sarà utile al Governo di avere, se sarà possibile, 20 o 40 milioni senza far prestiti rovinosi; ma degli prestiti per i tempi ordinari, non ne vorrei più di nessuna specie, ed appunto io ho fatto questa osservazione per dire che vorrei frenare il Governo, nel senso di impedire che faccia come fanno coloro i quali, quanto più hanno danaro, tanto più ne spendono. Io vorrei in questo caso che non ne avesse perchè non potesse spenderne.

Del resto dichiaro di votare la legge per il principio che contiene, ma non certo per il modo con cui quel principio viene applicato in questa legge.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. L'onorevole Galvagno sa meglio di me che il Governo non può disporre dei danari, cioè fare altra spesa, salvo in conformità e nei limiti del bilancio votato dal Parlamento.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 20 coll'emendamento proposto dal deputato Demarchi. (*Vedi sopra*)

(La Camera approva.)

Ora viene l'articolo proposto dal deputato Valerio che sarebbe il 21. Esso è del tenore seguente:

« Però i quadri, le opere di scultura, i libri, i manoscritti ed i monumenti artistici e storici non potranno essere venduti.

« Una Commissione composta di due membri eletti dal Senato, di due membri eletti dalla Camera dei deputati fra i loro membri e del presidente nominato dal Governo sarà incaricata di esaminare i detti oggetti e di proporne la destinazione alle pinacoteche ed alle biblioteche dello Stato e dei municipi. Le opere di cui si avranno più esemplari, e che potrebbero più specialmente servire alla educazione ed istruzione della gioventù, saranno date alle biblioteche dei collegi nazionali.

« La stessa Commissione proporrà pure i provvedimenti opportuni per la conservazione degli affreschi e degli edifici di storica importanza.

« La destinazione degli oggetti sopra indicati alle pinacoteche ed alle biblioteche sarà fatta con decreti reali pubblicati nella gazzetta ufficiale. »

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Il Ministero accetta.

CADORNA C., relatore. La Commissione accetta parimente.

VALERIO. Dacchè e Ministero e Commissione accettano la mia proposta, poche parole spenderò per svolgerla.

Voci. Non ha d'uopo di sviluppo. Ministero e Commissione sono d'accordo.

VALERIO. Non basta che il Ministero e la Commissione siano d'accordo per accettarlo, conviene pure che sia d'accordo la Camera. Abbiamo veduto testè che un'aggiunta dell'onorevole G. Cavour, accettata dal ministro e dal relatore, fu ciò nulladimeno respinta. Tuttavia, se si crede che non occorran ragioni per chiarirne l'importanza, volentieri accetterò, fidente che la maggioranza l'accetterà.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo proposto dal deputato Valerio.

(La Camera approva.)

MANTELLI. Vorrei proporre un articolo transitorio che, ove la Commissione creda meglio, potrà stare come aggiunta all'articolo 15.

A questo articolo è stata fatta poco fa un'aggiunta con cui si è stabilito che i redditi degli arcivescovadi e dei vescovadi concorreranno per la metà qualora il loro reddito superi le lire 50,000 pei primi e le lire 20,000 pei secondi.

Il Ministero nel dettare il suo articolo, certamente credette di far concorrere codesti enti ecclesiastici quanto più si poteva nelle quote di concorso, ma in modo che ciò non portasse perturbazione a coloro che sono rivestiti di tali dignità.

Ora, siccome coll'aggiunta testè votata si porterebbe forse questa perturbazione, io stimo opportuno di proporre che lo effetto della medesima non possa aver luogo se non se colle nuove investiture, cioè quando si renderanno vacanti i vescovadi e gli arcivescovadi ivi contemplati. (*Segni di assentimento*)

La mia proposta pertanto sarebbe che questa ultima quota di annuo concorso non abbia luogo se non se di mano in mano che le sedi arcivescovili e vescovili saranno vacanti.

Questa proposizione la faccio, o come aggiunta all'articolo 15 se si crede, oppure come un articolo transitorio in fine della legge.

PRESIDENTE. La Camera vedrà ciò che sarà più conveniente di fare a questo riguardo; ma credo vi possa essere qualche dubbio se si possa tornare indietro all'articolo 15. Del resto, dico, la Camera deciderà.

CADORNA C., relatore. Veramente la proposta dell'onorevole Mantelli ha uno scopo transitorio, e dovrebbe essere posta in fine della legge, ove si sogliono collocare le disposizioni transitorie, cioè quelle che non hanno tratto successivo e perpetuo, ma che riguardano solo il passaggio dalla legislazione attuale a quella sancita colla legge. Conseguentemente, quantunque questa proposta si riferisca più particolarmente all'articolo 15, di regola generale dovrebbe essere posta in fine; ma per non intralciare la questione, io proporrei anzitutto che la Camera deliberasse se accetta o no questa disposizione transitoria; poscia si delibererà sulla sede che si crederà più conveniente di darvi. (*Sì! sì!*)

La Commissione accetta.

PRESIDENTE. La Camera ha inteso che si allude all'aggiunta fatta dal deputato Mantelli; in quanto poi al modo di formularla, si deciderà dopo. Ora si voterebbe unicamente la massima.

Chi intende di approvare la proposta del deputato Mantelli voglia sorgere.

(La Camera approva.)

Ora domando alla Camera se vuol collocare questa proposta come aggiunta all'articolo 15, e quindi annetterla al medesimo.

MANTELLI. È vero che questa è una disposizione transitoria, ma siccome non riflette che il solo articolo 15, se noi la ponessimo in fine della legge, porterebbe quasi in essa una anomalia. Quindi io propongo che sia messa in fine dell'articolo 15.

CADORNA C., relatore. Convengo anche io che è meglio sia collocata all'articolo 15.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di collocare la aggiunta ora votata in fine dell'articolo 15.

(La Camera approva.)

« Art. 23. I ministri degli affari ecclesiastici e delle finanze renderanno annualmente conto al Parlamento della cassa stabilita all'articolo 6, e dei beni destinati ad uso di servizio pubblico. »

BEZZI. Mi pare che era inteso che si facesse la votazione su questo articolo per appello nominale pubblico.

PRESIDENTE. Appunto; ma, secondo il regolamento, bisogna che dieci deputati appoggino questa proposta.

(È appoggiata.)

Allora si farà l'appello nominale per la votazione dell'articolo 23.

COSTA DI BEAUREGARD. Je demande la parole.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA DI BEAUREGARD. Je viens soumettre à la Chambre une demande qui pourra peut-être lui paraître indiscrete, car je comprends l'impatience qu'elle doit avoir de finir une si longue discussion. Cependant n'ayant pu y prendre part, je viens vous prier, messieurs, de me permettre de motiver mon vote; je le ferai brièvement et je n'abuserai pas de votre indulgence.

Un publiciste célèbre a dit que dans la société actuelle, surtout dans un Gouvernement constitutionnel, l'autorité de l'homme sur l'homme n'est que l'autorité de la loi, et que cette loi doit être justice.

Je voterai donc contre la loi qui nous occupe, parce qu'en la sanctionnant, messieurs, notre autorité sanctionnerait l'injustice.

En effet, les subtilités et les sophismes ne me persuaderont jamais qu'il soit juste, qu'il soit légitime de s'emparer par la violence et de disposer par l'arbitraire de la propriété d'autrui.

PRESIDENTE. Prego l'oratore di temperare i suoi termini. Non si può dire che si agisca con violenza in questa legge. Le espressioni che l'oratore usa, non sono parlamentari. Voglia quindi temperarle.

COSTA DI BEAUREGARD. J'en demande pardon à monsieur le président; mais je ne crois pas avoir excédé le moins du monde les limites des convenances parlementaires.

Je n'admettrai jamais que l'Etat, cet être moral formé par la famille, la commune, la province, qui lui ont donné l'existence, puisse spolier et détruire d'autres corps moraux qui, comme lui, ont leur raison d'être et le droit de vivre, comme lui, protégés par la loi commune.

Je voterai contre la loi, parce qu'elle met arbitrairement hors du droit commun toute une classe de citoyens, sans les juger, sans les entendre. (*Movimenti al centro*)

PRESIDENTE. Faccio osservare all'oratore che a questo modo rientra nella discussione generale, e che non è assolutamente in mia facoltà il conservargli la parola; il regolamento vi si oppone.

COSTA DI BEAUREGARD. Si la Chambre s'y oppose, je ne continuerai pas. (*L'oratore siede*)

Voci diverse. Parli! parli! — No! no! La discussione generale è chiusa!

PRESIDENTE. Se la Camera crede di continuare la parola all'oratore...

Voci. Parli! parli!

PRESIDENTE. La Camera mostrandovisi disposta, do facoltà all'oratore di continuare.

COSTA DI BEAUREGARD. Je voterai contre la loi, parce que, à mon point de vue, malgré les dénégations du rapporteur de la Commission, il me semble qu'elle contient l'application des dangereuses théories du socialisme en établissant la taxe progressive, et en distribuant arbitrairement à ceux qui possèdent moins les biens de ceux qui possèdent davantage; parce que, fausse dans ses principes et injuste dans ses applications, cette loi est, de plus, inopportune, hautement impolitique et qu'elle peut devenir pour mon pays la cause de perturbations funestes.

Je voterai contre la loi, parce qu'avant tout je suis catholique et qu'au dessus des prescriptions de l'Etat je mets les enseignements de l'Eglise, et lorsque je vois son auguste chef et avec lui tout l'épiscopat du royaume condamner ce projet funeste, lorsque j'entends leur voix solennelle rappeler à ses auteurs les anathèmes qui les menacent, ce n'est pas sans un sentiment profond de tristesse et d'effroi que je les verrai assumer sur eux et attirer sur ma patrie la terrible responsabilité de la votation de cette loi.

GINET. Messieurs, n'ayant point pris part à cette longue discussion, je sens le besoin de faire connaître à la Chambre les motifs de mon vote.

Deux dispositions principales sont contenues dans cette loi: d'abord l'abolition des couvents; ensuite l'appropriation de leurs biens par l'Etat.

Je reconnais au Gouvernement le droit de supprimer les corporations religieuses auxquelles il a donné l'existence civile; je crois qu'il est le seul juge de la nécessité de cette mesure, sans que personne puisse contrôler ses décisions à cet égard; mais je n'admets point que le Gouvernement puisse s'emparer des biens des corporations religieuses supprimées, surtout lorsque les usufruitiers sont encore vivants.

Quels que soient les urgents besoins de nos finances, quelle que soit la destination réservée à ces biens, il m'est impossible d'admettre que le Gouvernement puisse porter un telle atteinte à la propriété.

Tous les argumens qui ont été développés par bon nombre d'orateurs n'ont pu, en aucune manière, ébranler mon opinion à cet égard.

Aussi pour ce motif je me vois forcé de voter contre la loi.

DI REVEL. In principio di questa discussione si è accennato al numero delle petizioni che erano state presentate contro questo progetto di legge, ed il relatore disse che in fine avrebbe reso conto alla Camera e del numero di tali petizioni e del numero delle sottoscrizioni. Io certamente non attribuisco un gran valore alle petizioni che si presentano al Parlamento, poichè in generale ben si sa che non sempre esse esprimono la libera ed assoluta volontà dei petenti. Tuttavia, come documento statistico, desidererei che se ne desse cognizione onde ne risulti nel resoconto dei nostri dibattimenti.

CADORNA C., relatore. Quanto all'istanza dell'onorevole deputato Di Revel sono disposto a soddisfarla, imperocchè appunto per compiere la riserva che mi era fatta ho incaricato la segreteria della Camera della compilazione di un quadro delle petizioni, il quale giornalmente fu tenuto in regola ed al corrente. Dico che fu tenuto al corrente, perchè, siccome le petizioni sono venute successivamente di giorno in giorno, questo stato dovette sempre variare ad ogni giorno nelle sue cifre.

Mi trovo quindi in grado di poter dare alla Camera il risultato definitivo di tutte le petizioni che sono state presentate finora. Ho mandato ora alla segreteria a prendere questo stato ed a momenti ne darò contezza alla Camera.

Non posso però dispensarmi intanto dal dire, in seguito ai discorsi degli onorevoli deputati Costa De Beauregard e Ginet, che noi non possiamo accettare le accuse che essi fecero al presente progetto di legge. Noi rispettiamo tutte le opinioni e tutte le convinzioni, epperò ci asteniamo dal qualificarle con qualsivoglia parola che possa riescire men grata; ma crediamo fermamente di aver con evidenza dimostrato nella discussione che tutte queste accuse non sussistono. (*Bravo! Bene!*)

MUSSO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MUSSO. Era mia intenzione di parlare nella discussione generale; ma mi tacqui considerando quanto la mia voce sarebbe stata debole dopo che tanti altri oratori ebbero in favore o contro sviluppate tutte le ragioni più profonde e più acute, ed illuminata la pubblica opinione in questa questione, e che io non avrei potuto nulla aggiungere dopo le legali e le stringenti argomentazioni addotte tanto dall'onorevole guardasigilli, quanto dall'amico mio Deforesta; ma siccome in questo recinto e fuori sorsero voci a dichiarare che questa legge è ingiusta, anticattolica ed antisociale, credo debito dell'onor mio e della mia coscienza di dichiarare solennemente al paese che io non intendo di rinunciare nè mancare alla religione degli avi miei nè ai diritti della società, principii e diritti che noi tutti vogliamo incolumi e rispettati.

Epperò io voterò in favore del presente progetto di legge.

AGNÈS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Agnès ha la parola.

AGNÈS. Ho chiesto la parola per dichiarare che, sebbene io non approvi tutte quante le disposizioni contenute in questa legge, tuttavia ne ammetto il principio, e voterò pure in favore di essa.

BOTTA. Sento che alcuni hanno chiesto che si voti l'articolo 23 per appello nominale. Io prego la Camera di non accettare questa proposta. (*Movimenti*) Qualunque sia per essere l'esito di questa votazione, crederà forse la nazione al voto sul merito della questione quando vi siano di quelli che dicono sì o no sull'obbligo che ha il ministro degli affari ecclesiastici di rendere annualmente conto al Parlamento?... (*Rumori prolungati*)

PRESIDENTE. Faccio osservare al deputato Botta che prima che si votasse l'articolo 1 si era presentata una domanda perchè la votazione di quell'articolo si facesse per appello nominale; ma l'ora essendo tarda, alcuni deputati proposero che si differisse la votazione per appello nominale all'ultimo articolo della legge, coll'intelligenza che siffatta votazione dovesse avere un significato, non ristrettivamente a questo articolo, ma sì per l'accettazione o reiezione di tutta la legge. Così fu proposto e così fu deliberato dalla Camera. Resta dunque inteso che chi voterà per il sì, voterà in favore della legge, e chi per il no, voterà contro.

CADORNA C., relatore. Debbo ora esporre alla Camera che tutte le petizioni presentate relativamente a questo progetto di legge hanno dato pel numero delle petizioni e per quello delle firme il seguente risultamento:

Vi sono in tutto 55 petizioni di conventi di monache, 63 di conventi di frati, 16 di capi di conventi, 88 di sacerdoti, 3 di Consigli delegati. Inoltre vi sono le petizioni dei vescovi già lette alla Camera.

Le firme poi sono divise in questo modo: Vi sono firme 2526 di sacerdoti, 16,882 di laici, in tutto 19,408.

A scarico del mio ufficio debbo far osservare che moltissime petizioni portavano la vidimazione non solo dei sindaci, ma anche delle curie vescovili, e ciò non solo per le petizioni dei sacerdoti, ma anche per quelle dei laici. Inoltre, sebbene non possa fissare precisamente la quantità, debbo affermare che un gran numero delle firme venne fatto col solo segno di croce, ovvero da donne.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Prego il signor relatore di dirmi quanti siano i conventi che hanno protestato, sopra i 604 che esistono nello Stato.

CADORNA C., relatore. Sono, come ho detto, soltanto 63 conventi di frati e 35 di monache.

VALERIO. E le petizioni in favore della legge quale risultamento hanno dato?

CADORNA C., relatore. Mi si fa osservare che ora non ho parlato delle petizioni che sono state presentate in senso opposto, cioè per l'incameramento. Io non ne ho parlato perchè le aveva già accennate in principio della discussione della legge, ed aveva già detto che le firme delle petizioni che domandavano l'incameramento dei beni ecclesiastici erano 20,213, oltre a 117 petizioni dei Consigli comunali ed a 32 petizioni di Consigli delegati.

(*Si fa l'appello per la votazione.*)

ASPRONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. È già incominciata la votazione.

ASPRONI. Vorrei parlare su di una petizione.

PRESIDENTE. Ella non ha la parola. È incominciata la votazione, non si può più parlare.

ASPRONI. Ma vorrei soltanto...

PRESIDENTE. Se continuasse a parlare non potrei fare e a meno che chiamarla all'ordine.

Si procede all'appello nominale per la votazione dell'articolo 23.

Sono favorevoli:

Agnès — Ara — Arrigo — Asproni — Astengo — Bairo — Balbi — Barbier — Beldi — Benintendi — Berruti — Berti — Bertini — Bertoldi — Bersezio — Bezzi — Biancheri — Bianchetti — Bo — Bolmida — Bon Compagni — Borella — Botta — Bottone — Brofferio — Bronzini-Zapelloni — Brunet — Brunier — Buttini — Cadorna C. — Cadorna R. — Campana — Canalis — Cantara — Cassinis — Castelli — Cavalli — Cavallini — Cavour C. — Chenal — Chiò — Cobianchi — Cornero — Correnti — Cossato — D'Alberti — Daziani — De Benedetti — Deforesta — Delfino — Demarchi — Demaria — Depretis — Durando — Farina M. — Farini — Gallenga — Gallisai — Gallo — Galvagno — Geymet — Gilardino — Graffigna — Lanza — Louaraz — Lisio — Maian — Mantelli — Marassi — Marco — Mari — Martelli — Martin — Martinet — Martino — Mazza A. — Mazza P. — Melegari — Melana — Mezzena — Michelini A. — Michelini G. B. — Miglietti — Minoglio — Moia — Musso — Nicolini — Notta — Pallavicini G. — Peyrone — Pescatore — Petitti — Pezzani — Piacenza — Polto — Rattazzi — Rezasco — Riccardi C. — Rietta — Robecchi — Rocci — Salmour — Sappa — Saracco — Sauli — Scapini — Serra O. — Sineo — Solaroli — Sommeiller — Sulis — Tecchio — Tegas — Torelli — Valerio — Valvassori — Vicari.

Si dichiarano contrari:

Arconati — Arnulfo — Avondo — Brignone — Cavour G. — De Chambost — Chapperon — Corsi — Costa di Beauregard — Della Motta — Despine — De Viry — Genina — Ghi-

glini — Ginet — Guillet — Isola — Mathieu — Menabrea —
Naytana — Pallavicini F. — Pareto — Pernati — Quaglia —
Revel — Riccardi E. — Ricci — Roberti — Rossi — Roux-
Vallon — Rubin — Santa Croce — Solaro Della Margherita
— De Sonnaz — Spinola D. — Spinola T.

Assenti:

Airenti — Annoni — Arcais — Avigdor — Blanc — Boyl
— Brunati — Buraggi — Cabella — Cambieri — Carta —
Casanova — Casaretto — Delitala — Colli — Crosa — De-
castro — Demartinel — Falquis-Pes — Fara — Farina P. —
Ferracciù — Garibaldi — Gastinelli — Gianoglio — Giova-
nola (in congedo) — Girod de Montfalcon — Grixoni — Gu-
glianetti — Jacquier — La Marmora — Mongellaz — Monti-
celli — Pateri — Polleri — Pogioni — Ravina — Sanguin-
netti — Sanna-Sanna — Scano — Serra C. — Somis — Tola
— Tuveri — Vitelli — Zirio — cinque collegi vacanti.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	153
Maggioranza	77
Voti favorevoli	117
Voti contrari	56

(La Camera approva.)

Dimostrazione:

Votanti	153
Assenti	46
Collegi vacanti	5
	—
	204

Ora si passerà allo squittinio segreto sul complesso della legge.

ASPRONI. Io credo di dover rilevare una omissione che in certo modo si riverserebbe su di me.

Mi fu mandata una petizione di cinque religiosi i quali dichiaravano che le firme in loro nome apposte a un'altra petizione contraria alla legge, erano apocrife. Io per delicatezza ho non solo presentata la petizione, ma ho deposto alla segreteria della Camera la stessa lettera autografa con cui quei religiosi si erano a me diretti.

Siccome credo molto importante questa circostanza, ho cre-

duto mio debito di farla presente prima che si procedesse alla votazione di questo progetto di legge. (*Bravo!*)

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri e reggente il Ministero delle finanze. Io credo che vi è una cosa da fare: si mandi questa petizione al Ministero perchè proceda a termini di legge. (*Bene! Bravo!*)

CADORNA C., relatore. Se non ho parlato di questa petizione si fu per non sollevare, durante la discussione, questioni particolari sull'una o l'altra petizione, e per non dire cose che forse avrebbero potuto sviare l'attenzione della Camera dal soggetto principale che è la legge. Del resto io mi riservava di fare l'istanza ora mossa dall'onorevole deputato Asproni, poichè la petizione da lui indicata, in sostanza, denuncia un fatto il quale, ove sussista, costituirebbe un delitto. (*Segni d'assenso*)

PRESIDENTE. Pongo ai voti il rinvio al Ministero della petizione di cui si tratta.

(La Camera approva.)

Essendo terminata la discussione della legge attuale non è più il caso di tenere seduta straordinaria questa sera. Quindi la seduta sarà per domani al tocco.

L'intero progetto di legge rimane ora concepito nei seguenti termini: (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1654.)

Si procede allo squittinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	152
Maggioranza	77
Voti favorevoli	116
Voti contrari	56

(La Camera approva.)

Voci dalle gallerie. Bene! Bravi!

La seduta è levata alle ore 5 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione sul progetto di legge per la tariffa giudiziaria in materia civile;

2° Discussione del progetto di legge per la soppressione dei magistrati di consolato.